



Gianmarco Gometz

(ricercatore di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza)

Sulla "democrazia liquida".

La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune *

SOMMARIO: 1. La democrazia elettronica e il *Problem of Scale* – 2. La democrazia liquida – 3. Democrazia liquida e autonomia – 4. Segretezza del voto e autonomia – 5. Segretezza del voto e bene comune – 6. Conclusione.

1 - La democrazia elettronica e il *Problem of Scale*

Quando un termine assume significati troppo numerosi, equivoci o indeterminati, è buona norma sottoporlo a *ridefinizione*, ossia individuare un senso che, pur mirando a riprodurre il più fedelmente possibile gli usi lessicali correnti, risulti sufficientemente preciso e idoneo a evitare almeno una parte dei fraintendimenti che così spesso riducono il dibattito filosofico a un dialogo fra sordi¹. Questo è il caso di "*e-democracy*" e dei suoi sinonimi "democrazia elettronica" e "democrazia digitale", i quali ereditano da "democrazia" dei considerevoli importi di polisemia², vaghezza e genericità³, oltretutto una potente carica valutativa positiva⁴, in

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sulla ridefinizione cfr. U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, ora in *L'etica senza verità*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 215 ss.; U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 64 ss.

² Arne Naess (A. NAESS, J.A. CHRISTOPHERSEN, K. KVALØ, *Democracy, Ideology and Objectivity*, Oslo University Press-Basil Blackwell, Oslo-Oxford, 1956) ha contato ben 311 significati diversi di "democrazia", che tuttavia hanno un nucleo semantico comune dato dall'idea di potere politico del popolo, come del resto è suggerito dall'etimologia della parola; cfr. A. ARBLASTER, *Democracy*, Open University Press, Buckingham, 1994, p. 8.

³ Quanto alla genericità, già nel 1993 R.J. VARN, *Electronic democracy: Jeffersonian boom or teraflop? Disadvantages of electronically based citizen participation*, *Spectrum: The Journal of State Government*, March 22, 1993, Vol. 66, No. 2, constata che l'espressione "electronic democracy" viene usata per designare molte diverse funzioni delle nuove tecnologie nel governo della cosa pubblica, come: accrescere la partecipazione dei cittadini, migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi pubblici, semplificare le azioni del governo ecc.



questo caso amplificata da un'eccessiva quanto diffusa fiducia circa le potenzialità emancipatrici delle nuove tecnologie, Internet *in primis*⁵. Fraintendimenti, abusi semantici e coloriture ideologiche hanno compromesso il rigore analitico di molti dei dibattiti e degli studi finora occorsi sul tema, sbilanciandoli spesso su posizioni rivelatesi oltremodo entusiastiche e utopiste⁶. È dunque opportuno suggerire una (ri)definizione di democrazia elettronica che, pur mirando a riprodurre il più fedelmente possibile gli usi lessicali, sia in grado di ridurre gli inconvenienti legati a questa indisciplina semantica, con particolare riguardo alle frequenti confusioni tra problemi tecnico-fattuali e

⁴ In *Politics and the English Language* (1946), George Orwell osserva: "It is almost universally felt that when we call a country democratic we are praising it: consequently the defenders of every kind of regime claim that it is a democracy, and fear that they might have to stop using that word if it were tied down to any one meaning".

⁵ Questa ingenua fiducia nel potenziale anti-autoritario della comunicazione online, secondo la quale un numero maggiore di connessioni e network porteranno necessariamente a più libertà e democrazia, è denominata da Evgeny Morozov "cyber-utopismo" e descritta in decine di esempi nel suo best seller *L'ingenuità della rete* (Codice, Torino, 2011), dove si afferma tra l'altro: "I cyber-utopisti non sono riusciti a prevedere le misure adottate dai governi autoritari nei confronti di Internet; inoltre non si sono resi conto di quanto esso potesse rivelarsi utile alla propaganda, di quanto sarebbero diventati sofisticati i moderni sistemi di censura online, della sapienza con cui i dittatori avrebbero imparato a usare la rete a scopi di sorveglianza. [...] Paradossalmente, rifiutandosi di considerare i risvolti negativi del nuovo ambiente digitale, i cyberutopisti hanno finito per sminuire il ruolo di Internet, e non si sono resi conto di come essa penetri e rimodelli tutti i sentieri della sfera politica, non solo quelli che conducono alla democratizzazione" (p. 11). Morozov e altri autori ricordano che un analogo ottimismo circa le virtù democratizzanti, liberali e ireniche delle nuove tecnologie ha puntualmente salutato l'affermarsi di ogni innovazione in materia di comunicazioni o di trasporti, dal telegrafo, all'aeroplano, alla radio, alla televisione (cap. 10; così anche **M. HINDMAN**, *The Myth of Digital Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2009, p. 5, e **A.G. WILHELM**, *Democracy in the Digital Age. Challenges to Political Life in Cyberspace*, Routledge, New York-London, 2000, p. 2 ss., che chiama "neofuturism" questo approccio eccessivamente entusiasta alle odierne ICT). Vieppiù diffuso è anche un opposto atteggiamento tecnofobico, misoneista o demonizzante, spesso frutto della disillusione circa la capacità dei nuovi media di aprire *ipso facto* le società chiuse, o di preoccupazioni per alcuni loro effetti e sviluppi imprevisti. In Italia, ad esempio, è assai attivo un fronte trasversale di rivendicazione politica che sollecita l'introduzione di pressanti quanto velleitari controlli sulla comunicazione online, tacciata di essere matrice d'odio, causa di suicidi, fonte di discriminazioni e canale di reclutamento di compagini violente d'ogni risma.

⁶ Anche il termine "Internet" è stato oggetto di un processo di inflazione intensionale e valoriale parzialmente analogo a quello subito da "democrazia" ed "e-democrazia" (lo osserva lo stesso Morozov nel suo ultimo libro *To Save Everything Click Here. The Folly of Technological Solutionism*, PublicAffairs, Philadelphia, 2013, cap. 4).



normativi. La ridefinizione di *e-democracy* che qui si prospetta è la seguente: *procedura egualitaria*⁷ di autogoverno del *demos* esercitata mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (d'ora in poi ICT, tecnologie che, nel loro attuale stadio di sviluppo, si basano sulla digitalizzazione)⁸. Diversamente da altre definizioni correnti, quella qui proposta si attaglia tanto a forme di democrazia *diretta*, in cui il *demos* adotta immediatamente delle decisioni politiche generali, quanto a forme di democrazia *rappresentativa*, in cui tali decisioni sono delegate a rappresentanti eletti, ed è sufficientemente ampia da contemplare sia le applicazioni delle ICT alla fase delle consultazioni popolari sia agli altri momenti della partecipazione dei cittadini all'autogoverno collettivo: iniziativa legislativa, controllo dell'attività parlamentare, esercizio del diritto di voce e altre forme di coinvolgimento o intervento dei cittadini nelle decisioni pubbliche⁹. Sebbene in grado di raccogliere la maggior parte degli usi correnti dell'espressione *e-democracy*, la ridefinizione appena suggerita non è tuttavia eccessivamente generica. In primo luogo, infatti, essa delinea una nozione di "democrazia" come (mera) procedura di autogoverno collettivo, e dunque si riferisce al *metodo* decisionale, ossia alle regole che stabiliscono *come* e *chi*, ma non *che cosa* si deve decidere¹⁰.

⁷ Procedura "egualitaria" nel senso che si svolge su un terreno di parità tra i partecipanti, tutti ugualmente titolari del potere politico. I contemporanei tendono a includere nel concetto di democrazia quello di *isocrazia*, ossia l'uguaglianza nella *misura* del potere di governare esercitato da ciascun cittadino, ma tale elemento non sempre è stato ritenuto necessario; J. S. Mill, ad esempio, proponeva che i cittadini in possesso di determinati requisiti intellettuali potessero esprimere più voti, anziché solo uno, in occasione delle elezioni dei rappresentanti, in modo da garantire una miglior qualità degli stessi e controbilanciare il peso numerico delle classi prive di cultura; cfr. **J.S. MILL**, *Thoughts on Parliamentary Reform*, (1859), in **J. S. MILL**, *Essays on Politics and Society, Collected Works of John Stuart Mill*, a cura di J. M. Robson, vol. XIX, Routledge & Kegan Paul, Toronto, 1977, p. 323 ss.

⁸ La digitalizzazione è il processo che, perlopiù attraverso strumenti elettronici, consente di tradurre in un linguaggio binario qualsiasi informazione. Le informazioni digitalizzate possono essere veicolate da un punto all'altro delle diverse reti di comunicazione in un modo sostanzialmente indipendente dalla tecnologia attraverso la quale esse sono state prodotte.

⁹ Così, v'è chi definisce l'*e-democracy* come "qualsiasi tipo di utilizzo o sperimentazione delle tecnologie telematiche (Internet in particolare ma anche telefonia mobile) offerto dalle istituzioni ai cittadini per la partecipazione alle scelte delle istituzioni in qualsiasi ambito e qualsiasi livello (locale, nazionale, sovranazionale); **G. SERAFINI**, *Cittadinanza digitale e diritti della persona*, in **AA. VV.**, *computer e diritto. L'informatica giuridica della società dell'informazione e della conoscenza*, a cura di E. Florindi, Giuffrè, Milano, 2012.

¹⁰ Ciò implica anche che si parli di "democrazia" in un senso non inclusivo degli usi



Ciò distingue la concezione di democrazia in discorso dalle pur molto diffuse nozioni apprezzativamente cariche (democrazia come principio di legittimità o come valore politico finale o strumentale) o che incorporano diritti eccedenti quelli di partecipazione egualitaria all'autogoverno del *demos*¹¹. In secondo luogo, tale concezione si configura come prevalentemente *tecnica*, essendo caratterizzata soprattutto dal mezzo attraverso il quale vengono esercitati i diritti di partecipazione politica dei cittadini: le ICT¹². In terzo luogo, la nozione di democrazia elettronica qui proposta è distinta da quella di *e-government*, ossia l'applicazione delle ICT ai processi produttivi e gestionali della pubblica amministrazione (o, in un senso più lato, il contributo delle ICT all'attuazione delle politiche pubbliche in generale). L'*e-government* non è infatti necessariamente democratico; lo è solo se prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle valutazioni e nelle decisioni sull'erogazione dei servizi (e si parla in tal caso di *interactive e-government* o di *e-rulemaking*)¹³.

del termine che, pur avendo a che fare con le ICT, attingono al contributo diffuso e partecipato alla produzione di oggetti culturali diversi dalle decisioni politiche; cfr. ad es. il concetto di "democrazia semiotica" di cui parla **W.W. FISHER**, *Theories of Intellectual Property*, in **AA. VV.**, *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, a cura di Stephen R. Munzer, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp.169-73.

¹¹ Sulla nozione di democrazia come procedura e sugli argomenti per una definizione minimale in grado di incorporare il denominatore comune dei vari usi di "democrazia" (concetto di democrazia come opposto alle varie *concezioni* della democrazia), rimando a **A. PINTORE**, *I diritti della democrazia*, Laterza, Bari-Roma, 2003, p. 8 ss.

¹² L'elemento tecnico è considerato centrale per la democrazia in generale da **U. SCARPELLI**, *I magistrati e le tre democrazie*, Rivista di diritto processuale, 1970, che a p. 651 identifica il *quid proprium* della democrazia nelle "specifiche tecniche per l'accertamento degli orientamenti politici dei cittadini e per la formazione delle leggi esprimenti la volontà generale". Ovviamente, una cosa è occuparsi delle ICT come mezzo di attuazione o agevolazione di procedure democratiche giuridicamente regolate e socialmente effettive, altro è occuparsi delle ICT come strumento di *democratizzazione*, intesa come processo di redistribuzione del potere politico in senso favorevole al *demos* e sfavorevole ai regimi autoritari o alle *élites* d'ogni sorta. Su quest'ultimo tema, discusso solo tangenzialmente in questo lavoro, si è recentemente sviluppata una cospicua bibliografia di cui esempio paradigmatico, anche per i suoi accenti discutibilmente fiduciosi, è **M. PALMER**, *Breaking the Real Axis of Evil: How to Oust the World's Last Dictators by 2025*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2003.

¹³ Cfr. **C. COGLIANESE**, *E-rulemaking: information technology and regulatory policy: new directions in digital government research*, Social Science computer Review, 22(1), disponibile su: <http://www.innovations.harvard.edu/download-doc.html?id=2541> (settembre 2014). La nozione di e-democracy va altresì distinta da quella, peraltro ambigua (cfr. **H. YU, D.G. ROBINSON**, *The New Ambiguity of "Open Government"*, 59 UCLA Law Review Disc. 178, 2012) di *open government*, ossia la gestione delle politiche pubbliche resa trasparente tramite un'eterogenea serie di strumenti informativi basati sulle nuove tecnologie.



Benché essenzialmente tecnica, la nozione di democrazia elettronica in oggetto presenta interessanti implicazioni etico-politiche, alcune delle quali saranno discusse in questo lavoro. La scelta del mezzo per l'esercizio delle procedure democratiche, come del resto la scelta delle procedure stesse, non è invero eticamente neutra, ma incorpora dei valori che possono essere apprezzati in sé e/o strumentalmente, anche perché possono contribuire a ridefinire i fini a cui servono¹⁴. Tra i fini più tipicamente ascritti alla democrazia elettronica rientra la soluzione di quello che è spesso denominato *the Problem of Scale*¹⁵. Alludo alla questione di *come* determinare la volontà collettiva di gruppi che, lungi dall'essere costituiti dalle poche migliaia di individui che periodicamente si riunivano nell'*ekklesiá* ateniese, comprendono milioni di cittadini dislocati in territori talora vastissimi¹⁶. Il problema è naturalmente aggravato qualora si acceda a una concezione della democrazia diretta che insista particolarmente: 1) sul ruolo dei cittadini nell'iniziativa e nella deliberazione intesa come discussione ragionata che precede la votazione; 2) sul carattere non occasionale o periodico, bensì *continuativo* dell'apporto decisionale del

¹⁴ Cfr. **H.B. MAYO**, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University press, New York, 1960, p. 214 ss.

¹⁵ Cfr. **B. BARBER**, *Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1984, p. 245 ss. Parla di ragioni meramente tecniche che rendono impossibile stabilire una democrazia diretta al di fuori di comunità piccole e socialmente semplici anche **H. KELSEN**, *Teoria generale del diritto e dello stato* (1945), tr. it. Etas, Milano, 1994, pp. 293 e 297. *Contra*, **J.J. MAINSBRIDGE**, *Beyond Adversary Democracy*, University of Chicago Press, Chicago, 1983.

¹⁶ Tra i contributi contemporanei sull'argomento, cfr. **R.A. DAHL**, **E.R. TUFTE**, *Size and Democracy*, Stanford University Press, Stanford, 1973. Il lettore sa che il concetto di *volonté générale* è problematico perfino nella versione idealizzata di Rousseau (cfr. Il contratto sociale, Libro II, cap. 3), non solo perché fa ampio ricorso al linguaggio metaforico, ma anche perché è quantomeno dubbio che esista una volontà popolare precedente e distinta dal voto. John Stuart Mill, ad esempio, sottolinea la funzione modificativa delle opinioni e dei giudizi svolta dalle procedure democratiche (cfr. **J.S. MILL**, *Sulla libertà*, trad.it., Sugarco, Milano, 1990) e Joseph Schumpeter, ancora più radicalmente, nega che esista qualcosa come una volontà popolare autonoma, indipendente, determinata, razionalmente unitaria e precedente al processo di decisione politica; **J.A. SCHUMPETER**, *Capitalism, Socialism & Democracy* (1943), Routledge, London-New York, 2003, cap. XXI, §§ I-II-III. Una riedizione adattata al contesto digitale del concetto rousseauiano di *volonté générale* è in **B. HAN**, *Razionalità digitale. La fine dell'agire comunicativo*, goWare, Firenze, 2014, p. 57 ss., secondo il quale sarebbe addirittura possibile "pensare un algoritmo in grado di calcolare la volontà generale dalla somma differenziale delle volontà singole". Di seguito, userò l'espressione "volontà popolare" (o "collettiva", o "generale", o "del *demos*") con analogo valore metaforico, e comunque solo per designare ciò che *risulta* dalle processo democratico di decisione politica.



*demos*¹⁷. Ci si imbatte allora in difficoltà che surclassano il semplice impegno di *too many evenings* da parte dei cittadini¹⁸. Robert Dahl, ad esempio, ha calcolato che se a ciascun cittadino di uno stato di soli 10.000 abitanti fossero dati dieci minuti per esporre opinioni e proposte in un pubblico consesso, la discussione durerebbe 208 giorni di seguito¹⁹. Ma già Aristotele rileva le difficoltà legate alla possibilità di consentire la partecipazione di tutti i cittadini al governo di comunità troppo numerose o residenti in territori troppo vasti²⁰, e lo stesso Rousseau, sempre menzionato tra i massimi teorici della democrazia diretta/partecipativa, ritiene che il suo ideale democratico sia praticabile al più in comunità assai piccole, socialmente ed economicamente omogenee e in cui ciascuno possa facilmente conoscere tutti gli altri²¹. Anche accogliendo concezioni della democrazia diretta meramente “aggregative”, centrate sulla conta dei voti più che sul confronto pubblico delle idee, peraltro, il *Problem of Scale* pone difficoltà difficilmente superabili, specialmente se si richieda un coinvolgimento continuativo o comunque molto frequente del *demos* nelle decisioni pubbliche. Una partecipazione costantemente aperta al contributo di tutti i cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto su questioni estremamente numerose, talora molto specifiche e richiedenti conoscenze specialistiche, comporta infatti degli ingenti costi che non riguardano solo l’organizzazione e le dotazioni materiali e di personale necessarie a predisporre un sistema di consultazione popolare

¹⁷ Come fa ad esempio P. LÉVY, *L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio*, Feltrinelli, Milano, 2002, che conia il concetto di *democrazia in tempo reale*, la quale “instaura un tempo della decisione e della valutazione continua, in cui un collettivo responsabile sa che si dovrà confrontare, in futuro, con i risultati delle proprie decisioni attuali. [...] La democrazia in tempo reale si sforza di seguire e rispettare i molteplici fili delle temporalità molecolari: quelle delle persone, delle diverse comunità eterogenee che si intersecano, dei problemi, ognuno con il proprio ritmo. [...] Esprime un tempo plurale e soggettivo. Ritroviamo il tema dell’improvvisazione sinfonica: le si accordano, si rispondono, fanno udire un’improbabile sinfonia” (pp. 91-92).

¹⁸ Il riferimento è ovviamente al motto attribuito a Oscar Wilde, che ironicamente considerava tale impegno come il principale inconveniente dell’intensa partecipazione politica richiesta da certe dottrine socialiste.

¹⁹ Il dato è in R.A. DAHL, *On Democracy*, Yale University Press, London, 1998, p. 106 ss.

²⁰ La dimensione spaziale e demografica ideale per lo stato, secondo Aristotele, è quella che consente di abbracciarne tutto il territorio e la popolazione “con un solo sguardo”; cfr. *Politica*, 1326b, 1327a.

²¹ E comunque, compiutamente, soltanto in società di dei, giacché una vera democrazia, secondo il filosofo ginevrino, mai è esistita né mai sarebbe potuta esistere, ma doveva costituire al più un orizzonte verso il quale tendere; cfr. J.J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Libro II, cap. 11 e Libro III, cap. 4.



continuativa e sufficientemente capillare, ma ovviamente anche il *tempo* che il cittadino dovrebbe dedicare alla partecipazione al governo della cosa pubblica, a maggior ragione se si richiede che tale partecipazione sia in qualche misura *informata*. Proprio l'insostenibilità di tali costi ha favorito prima la teorizzazione e poi l'affermazione storica di forme di democrazia in cui la gran parte delle decisioni politiche sono adottate non da tutti i cittadini, continuativamente, bensì da un gruppo numericamente limitato di *rappresentanti* da essi eletti²². In questo modo, le consultazioni popolari possono tenersi a intervalli sufficientemente ampi da non costituire un impegno troppo gravoso, e richiedere agli elettori solo il tempo necessario per recarsi al seggio ed esprimere una scelta delle persone (o, in alcuni casi, delle liste di persone) investite del compito di adottare le scelte politiche generali. Salvo rare eccezioni, dunque, nelle democrazie contemporanee il *demos* non è chiamato a decidere su *che cosa* si debba fare, bensì solo a *decidere chi deve decidere* che cosa si debba fare. Anche nei casi tutto sommato eccezionali in cui gli assetti delle odierne democrazie parlamentari prevedono l'intervento *diretto* dei cittadini nelle decisioni politiche generali, ad esempio durante i referendum, la scelta che costoro esprimono è limitata a un "sì" o un "no" su quesiti predefiniti, o comunque a un'opzione tra un numero limitato di alternative discrete e predeterminate, senza alcuna possibilità di esercitare in un'assemblea un diritto di voce precedente e distinto dal diritto di voto né di modificare i quesiti, le possibili risposte o il grado della propria adesione a una delle alternative proposte.

Il *Problem of Scale* ha insomma finora imposto un *trade-off* piuttosto rigido tra il numero dei partecipanti alla decisione collettiva e la possibilità dei cittadini di contribuire continuativamente e puntualmente alla determinazione del contenuto di quella decisione.

Nella prima metà del ventesimo secolo, alcuni assertori della democrazia diretta intenzionati a spostare la curva di questo *trade-off* nella direzione dell'incremento quantitativo e qualitativo dell'apporto decisionale dei cittadini proposero il ricorso a metodi di campionamento

²² Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Bari-Roma, 2007, vol. II, pp. 165-166; G. DUSO, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano, 2003, cap. 2. Sul concetto di rappresentanza, cfr. la bibliografia citata su <http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/> e in particolare AA. VV., *Representation*, a cura di J. R. Pennock, J. W. Chapman, Atherton Press, New York, 1968; H.F. PITKIN, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley, 1972; N. SCHWARTZ, *The Blue Guitar: Political Representation and Community*, University of Chicago Press, Chicago, 1988.



statistico²³. I tentativi di usare la demoscopia come strumento di democrazia, risalenti agli anni Trenta, vennero però rapidamente abbandonati o ridimensionati a causa di una serie di problemi rivelatisi insormontabili, tra cui i noti e ineliminabili margini d'errore dei risultati delle indagini statistiche, le potenziali manipolazioni legate al modo nel quale sono presentati o formulati i quesiti, le scelte parzialmente arbitrarie dei criteri di selezione del campione, ecc.²⁴ Il fronte di ricerca basato sulle nascenti scienze computazionali, invece, mostrò da subito potenzialità assai maggiori, preconizzate da una serie di osservatori tra cui Carl Schmitt, che già nel 1928 riteneva del tutto plausibile che:

“one day through ingenious discoveries, every single person, without leaving his apartment, could continuously express his opinions on political questions through an apparatus and that all these opinions would automatically be registered by a central office, where one would only need to read them off”²⁵.

Nel 1955 Erich Fromm, trattando i rimedi contro gli effetti alienanti della società moderna, propose l'impiego delle nascenti tecnologie informatiche come strumento di coinvolgimento e partecipazione diretta degli individui alla vita della comunità²⁶. Nel 1962, vari sistemi

²³ Esempari, a questo proposito, sono gli studi pionieristici di George H. Gallup, che nella metà degli anni Trenta del ventesimo secolo propose i propri metodi di campionamento come metodo per accertare “scientificamente” la volontà popolare. Per una critica dei metodi di Gallup e in generale dell'impiego dei sondaggi d'opinione in politica cfr. **A.H. CANTRIL, C.W. ROLL**, *Polls: Their Use and Misuse in Politics*. Basic Books, New York, 1972. Più recentemente v'è chi ha parlato di “sondocrazia”, ossia la democrazia fondata su metodi statistici di rilevazione della volontà del demos, cfr. **S. RODOTÀ**, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

²⁴ Questo filone di ricerche ha peraltro goduto di un recente revival grazie soprattutto alle opere di James Fishkin e di M.H. Hansen, che propongono l'idea dei *deliberative polls*: dei sondaggi attraverso cui vengono sottoposti a campioni rappresentativi della cittadinanza i principali quesiti dell'agenda politica e a cui i consultati rispondono dopo essere stati informati da comitati di esperti e dopo avere udito le opinioni di esponenti politici; cfr. **J.S. FISHKIN**, *When the People Speak*, Oxford, 2009; **M.H. HANSEN**, *The Tradition of Ancient Greek Democracy and its Importance for Modern Democracy*, Copenhagen, 2005.

²⁵ **C. SCHMITT**, *Verfassungslehre* (1928), trad. inglese citata: *Constitutional Theory*, Duke University Press, Durham, NC, 2008, p. 274.

²⁶ “After the small face-to-face groups have received information and discussed matters, they will vote; with the help of the technical devices we have today, it would be very easy to register the over-all result of these votes in a short time, and then the problem would be how decisions arrived at in this way could be channeled into the level



computerizzati di voto a distanza erano già stati progettati nel dettaglio²⁷, e poco più tardi iniziarono le prime sperimentazioni²⁸. Nel giro di pochi anni, un numero sempre maggiore di commentatori si interessò a queste soluzioni, ritenute in grado far partecipare collettivamente il *demos* a un «continuo plebiscito sul futuro»²⁹ che avrebbe consentito «all'opinione pubblica di diventare legge dello stato»³⁰ e reso obsoleti gli istituti di una rappresentanza ormai considerata come un relitto storico³¹ in un processo graduale ma inevitabile³².

L'avvento delle odierne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare di Internet, fece pronosticare l'imminente attuazione di sistemi delocalizzati di consultazione popolare in grado di annullare i limiti spaziali e temporali che – salvo poche eccezioni – sempre avevano impedito l'attuazione della democrazia diretta al di là d'una

of the central government and made effective in the field of decision making [...] The decision of the face-to-face groups would constitute the true "House of Commons," which would share power with the house of universally elected representatives and a universally elected executive. In this way, decision making would constantly flow, not only from above to below, but from below to above, and it would be based on an active and responsible thinking of the individual citizen"; **E. FROMM**, *The Sane Society*, Henry Holt and Company, 1955.

²⁷ Cfr. ad es. **E.C. BERKELEY**, *The Computer Revolution*, Doubleday & Co, Garden City, NY, 1962, p. 169.

²⁸ Vedi il § successivo. In questo lavoro mi occupo dei sistemi di democrazia elettronica basati sulle sole tecnologie informatiche digitali; non tratto invece i progetti di teledemocrazia basati su altre tecnologie, ad esempio quello di Buckminster Fuller, inventore e architetto americano, che nel 1940 ipotizzava una "democrazia telefonica", che avrebbe consentito "di votare per telefono tutte le questioni più importanti in discussione al Congresso".

²⁹ Cfr. **A. TOFFLER**, *Future Shock*, Bantam Book, New York, 1970, p. 242.

³⁰ **T. BECKER**, *Teledemocracy, Bringing the Power Back to the People*, *The Futurist*, December, 1981, p. 9.

³¹ "Today, with instantaneously shared information, we know as much about what's going on as our representatives and we know it just as quickly. The fact is we have outlived the historical usefulness of representative democracy and we all sense intuitively that it is obsolete"; **J. NAISBITT**, *Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives*, Warner Books, 1982, p. 160.

³² "The new technology makes direct democracy possible, indeed probable. As with all institutional change, this one will seep slowly into the system. It will not arrive with the crack of thunder or a new Constitutional Convention. The first video votes will be cast at the most local level. Even at that, the electronic plebiscites will be little more than public opinion samples. But gradually, legal authority will creep into the new system of polling. The power of law will replace the moral authority of public opinion. Politics as we know it will have been transformed"; **R.S. HOLLANDER**, *Video democracy: the vote-from-home revolution*, Lomond Publications, Broxburn, 1985, p. 3.



dimensione meramente locale³³. Le odierne ICT consentono infatti l'immissione delle informazioni *politiche* – dalle preferenze rilevanti per le consultazioni popolari ai contributi individuali alla discussione pubblica – in reti *multidirezionali*³⁴ in grado di gestire ingenti flussi di comunicazioni uno-a-uno, uno-a-molti, molti-a-uno o molti-a-molti, sincronicamente o asincronicamente, a costi estremamente contenuti³⁵.

Il *demos* diventerebbe così una *comunità virtuale* in cui ogni membro è al tempo stesso autore e fruitore potenziale di processi informativi e deliberativi non mediati³⁶, che sul piano politico-istituzionale potrebbero estrinsecarsi in una *democrazia elettronica diretta* (d'ora in poi EDD, *electronic direct democracy*), qui ridefinibile come la *procedura egualitaria basata sull'uso delle ICT attraverso cui il demos, direttamente e senza la mediazione di rappresentanti, si autogoverna adottando decisioni politiche generali*.

Da ormai molto tempo, insomma, gli assertori della EDD prefigurano scenari in cui i cittadini partecipano al governo della cosa pubblica votando da casa o comunque da remoto, anche più volte al giorno e a costi estremamente ridotti³⁷. I costi economici di questa *vote-*

³³ "If, in Aristotle's time, the self-governing polis could extend no further than the territory a man could traverse in a day (so that all men could attend any assembly), the ultimate permissible size of a polis is now as elastic as technology itself. [...] Once it is understood that the problem of scale is susceptible to technological and institutional melioration and that political communities are human networks rooted in communication, scale becomes a tractable challenge rather than an insuperable barrier"; **B. BARBER**, *Strong Democracy*, cit., p. 246 ss.

³⁴ Cfr. **C. SHAPIRO, H.R. VARIAN**, *Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy*, Harvard Business School Press, Boston, 1999.

³⁵ V'è chi ha parlato di "annullamento dello spazio e del tempo" (**L. MARX**, *The Machine in the Garden*, Oxford University Press, New York, 1964, p. 194) o di "morte della distanza" (**F. CAIRNCROSS**, *The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives*, Harvard Business School Press, Cambridge, Massachusetts, 1997).

³⁶ Cfr. **H. RHEINGOLD**, *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*, disponibile online su <http://www.rheingold.com/vc/book/> (settembre 2014). Il termine "Virtual community" compare per la prima volta in un articolo dello stesso **H. RHEINGOLD**, *Virtual communities - exchanging ideas through computer bulletin boards*, *Whole Earth Review*, Winter, 1987, e designa un concetto per molti versi problematico, criticato tra gli altri da **J. HABERMAS**, *Il ruolo dell'intellettuale e la causa dell'Europa. Saggi*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 162; critico sugli aspetti comunitari e discorsivi della comunicazione digitale è anche **B. HAN**, *Razionalità digitale*, cit., p. 53 ss.

³⁷ L'idea di usare le tecnologie informatiche per effettuare votazioni a distanza precede la nascita di Internet, e risale già agli anni Sessanta del ventesimo secolo, cfr. **E.C. BERKELEY**, *The computer revolution*, Doubleday & Co. Garden City, NY, 1962, p. 169. Per una critica di questo modello di *push-button democracy*, cfr. **G. SARTORI**, *The Theory of*



*from-home revolution*³⁸, in particolare, riguarderebbero solo l'allestimento, la gestione e la manutenzione dei pochi siti Internet a cui i cittadini si collegano per esprimere le proprie preferenze politiche.

Ma i vantaggi della EDD non sono reperiti soltanto in risparmi di tempo e risorse materiali, bensì in un vero e proprio *plus* di "democraticità" rispetto alle tradizionali procedure democratiche rappresentative. Si evidenzia infatti che grazie alla EDD ogni cittadino può esprimere la propria volontà politica su ciascuna singola questione, senza la necessità di dover sottoscrivere periodicamente – di solito una volta ogni tre-sei anni – dei pacchetti chiusi e preconfezionati di opzioni politiche generali e generiche³⁹.

Il contributo del cittadino alla decisione politica risulterebbe pertanto immediato, nel senso di non-mediato da altri agenti politici, e in ispecie dai grandi partiti di massa che fin dagli albori dell'età industriale si sono presentati come centri di aggregazione di rivendicazioni politiche tematicamente eterogenee da accettare o rifiutare in blocco⁴⁰. Un modello considerato del tutto superato dai promotori della EDD, che evidenziano l'attuabilità di soluzioni tecniche in grado di garantire una sintonizzazione ben più fine tra le preferenze politiche del singolo cittadino e quelle fatte valere nelle sedi decisionali pubbliche.

L'asserita morte della distanza (e l'annullamento dei tempi legati alla sua percorrenza) che le ICT consentono di ottenere faciliterebbe enormemente il processo di consultazione del *demos*, garantendo un rispecchiamento della pubblica opinione continuo, costante ed estremamente dettagliato. L'assunto di partenza, naturalmente è che un sistema informatico sicuro, trasparente, relativamente economico, aperto a controlli esterni e capace di raccogliere le preferenze che i cittadini esprimono da remoto sia già realizzabile senza difficoltà, costi o rischi che eccedano quelli delle consultazioni popolari condotte con gli strumenti tradizionali.

Democracy Revisited, Chatham House, Chatham, N. J., 1987.

³⁸ L'espressione è stata coniata da **R.S. HOLLANDER**, *Video democracy*, cit., 1985.

³⁹ **I. BUDGE**, *The new challenge of direct democracy*, Blackwell, Cambridge, 1996, p. 1; cfr. anche *ibidem*, pp. 15, 133 ss., 161.

⁴⁰ Cfr. da ultimo **M. REVELLI**, *Finale di partito*, Einaudi, Torino, 2012; **U. VILLANI-LUBELLI**, *Piratenpartei. La crisi dei partiti tradizionali e la sfida della democrazia diretta*, goWare, Firenze, 2013, e, per quanto riguarda specificamente la democrazia elettronica e le nuove tecnologie, **B. HAN**, *Razionalità digitale*, cit., spec. p. 51 ss.; **C. SHIRKY**, *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*, Penguin, New York, 2009.



2 - La democrazia liquida

Nonostante le rosee previsioni dei futurologi del ventesimo secolo, i tentativi di attuare su vasta scala dei sistemi funzionanti di EDD che facessero a meno di ogni forma di mediazione partitica o di rappresentanza politica hanno finora avuto esiti piuttosto fallimentari, o non sono andati molto oltre lo stadio progettuale⁴¹. Anche la sempre citata eccezione della EDD svizzera non è dovuta a soluzioni tecnico-informatiche particolarmente originali o innovative, bensì alle caratteristiche che rendono così peculiare la costituzione elvetica, che come è noto ha sempre dato ampio spazio a forme di democrazia diretta basate sul *referendum*⁴². Le votazioni elettroniche, qui in uso da tempo,

⁴¹ Una delle più famose proposte operative sulla EDD risale alle elezioni presidenziali USA del 1992 e del 1996, quando il candidato Ross Perot mise il progetto dei c.d. *Electronic Town Halls* al centro della propria campagna elettorale. I "municipi elettronici" proposti da Perot avrebbero dovuto essere la sede in cui, all'incirca ogni settimana, si sarebbe illustrato ai cittadini un singolo problema, chiedendo loro di esprimere un parere poi trasmesso al distretto congressuale. In questo modo, secondo Perot, il Congresso avrebbe potuto conoscere direttamente le istanze e la volontà del popolo, anziché essere influenzato dalle "lobbies portatrici di interessi particolari". Negli intendimenti dei loro ideatori, questi "municipi elettronici" avrebbero dovuto far risorgere ed estendere a scala nazionale lo spirito dei raduni cittadini del New England del XVII secolo (un altro *topos* nostalgicamente evocato dai teorici della democrazia diretta; cfr. J.J. MANSBRIDGE, *Beyond Adversary Democracy*, University of Chicago Press, Chicago-London, 1983), in cui i membri delle comunità locali si riunivano per discutere dei problemi e ove a ciascun partecipante era consentito intervenire per fare domande o proposte. Nel progetto di Perot, in realtà, la partecipazione dei cittadini non avrebbe richiesto alcuna riunione né previsto la possibilità di fare domande o proposte che caratterizzava quegli antichi consessi pubblici, ma si sarebbe limitata alla trasmissione di un parere positivo o negativo su quesiti predeterminati e relativi a singole questioni politiche. La mancata elezione di Perot determinò l'abbandono dell'iniziativa.

⁴² A livello federale, la costituzione svizzera del 1874, rivista poi interamente nel 1999, prevede numerosi istituti di democrazia diretta: 1) Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale. 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione e tale revisione è sottoposta al Popolo per l'approvazione; 2) Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale elaborata. 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di progetto elaborato e tale revisione è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni; 3) Referendum obbligatorio. Devono essere approvate dal voto del Popolo e dei Cantoni le modifiche della Costituzione, l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e le leggi federali dichiarate urgenti (prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno). Devono essere approvate dal Popolo le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione, le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dai rappresentanti ed il principio di



riproducono in modo piuttosto fedele quelle che si svolgono nei seggi tradizionali: ai cittadini viene richiesto soltanto di esprimere una preferenza tra un “sì” o un “no” a dei quesiti predeterminati. Siamo insomma ancora lontani dai modelli di *deliberative e-democracy* proposti da chi intende rinverdire l’ideale partecipativo dei *town meetings* del New England del XVII secolo. Se poi si considera la relativa esiguità numerica delle comunità ivi coinvolte e il non certo elevato livello di conflittualità sociale interna, non sorprende affatto che forme di EDD siano già state applicate con successo in diversi cantoni⁴³.

Resta allora da capire perché, nonostante le ottimistiche previsioni e le conclamate soluzioni del *Problem of Scale* avanzate nei decenni passati, la EDD sia oggi sostanzialmente negletta.

Un primo motivo è dato dai problemi di *sicurezza informatica* riscontrati in buona parte delle sperimentazioni del voto elettronico finora effettuate⁴⁴, anche nell’ambito dei ben più facilmente gestibili sistemi di

una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra i due rami del parlamento; 4) Referendum facoltativo. Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni (repubbliche federate della Svizzera) ne fanno richiesta sono sottoposti al voto del Popolo: le leggi federali, le leggi federali dichiarate urgenti (con durata di validità superiore a un anno), i decreti federali, i trattati internazionali.

⁴³ In occasione della votazione popolare federale del 24 novembre 2013, dodici cantoni svizzeri hanno effettuato nuove prove di voto elettronico, che hanno soddisfatto i requisiti della Confederazione e si sono svolte con esito positivo. Il voto è ammesso via Internet oppure via SMS. Nel caso del voto via Internet, occorre: 1) collegarsi a un sito Internet predisposto dal governo locale; 2) inserire il numero della carta di voto associata a ciascun cittadino; 3) inserire le preferenze di voto sulla scheda che compare a schermo e che contiene dei collegamenti ipertestuali alle informazioni ufficiali e ai pareri dei diversi partiti politici e altre associazioni o gruppi sugli argomenti in votazione; 4) verificare le preferenze inserite e autenticarsi indicando il proprio comune di origine, la data di nascita e la password precedentemente scelta; 5) inviare il voto.

⁴⁴ In uno dei possibili significati di questa espressione, “voto elettronico” (o “*e-voting*”) designa il processo basato sulle ICT tramite il quale un partecipante a una decisione collettiva manifesta e comunica la sua volontà ai fini della formazione della decisione collettiva o dell’elezione dei rappresentanti deputati all’adozione di decisioni collettive. I sistemi di voto elettronico attualmente impiegati possono essere grossomodo ricondotti a quattro categorie:

1) I sistemi di registrazione elettronica diretta (DRE, Direct recording electronic systems) consistono in una macchina dotata di un dispositivo di input (solitamente una tastiera e/o un touchscreen) che consente al votante di esprimere la propria preferenza e registrarla in un dispositivo di memorizzazione situato all’interno della macchina stessa e non accessibile al pubblico. In alcuni casi, la macchina dispone anche di un dispositivo di autenticazione del votante, che viene identificato grazie all’inserimento di specifiche credenziali, al riconoscimento biometrico o tramite l’uso di smartcard. Altro elemento accessorio è una stampante che consente al votante di verificare su uno scontrino la



voto elettorale o referendario⁴⁵. I risultati delle esperienze olandesi ed estoni circa il voto elettronico via internet, ad esempio, hanno suscitato le critiche di molti esperti, che hanno individuato delle vulnerabilità suscettibili di compromettere la segretezza, l'autenticità e l'integrità del voto, o rilevato l'opacità e la scarsa controllabilità dell'hardware, del software e dei processi impiegati per la sua raccolta e trasmissione⁴⁶. Per quanto seri, questi problemi sono verosimilmente risolvibili con l'adozione di diversi e più avanzati standard organizzativi e di sicurezza, dunque non me ne occupo in questa sede.

registrazione delle operazioni effettuate. Il funzionamento della macchina è regolato da un software che presiede alla registrazione delle preferenze e contempla un'interfaccia, spesso graficamente simile alla scheda cartacea tradizionale.

2) I sistemi a scansione ottica, nei quali il votante esprime la sua preferenza con un segno su una scheda cartacea che viene poi inserita in una macchina dotata di sensori ottici in grado di effettuare una scansione della preferenza espressa. Se il voto viene scrutinato nel seggio stesso, il sistema verifica che il voto sia valido e riconosce la preferenza espressa.

3) I sistemi di Internet voting (o i-Voting) consentono il voto tramite qualsiasi dispositivo dotato di connessione ad Internet e browser web. Il votante si collega a uno specifico sito Internet e viene identificato e autenticato tramite inserimento di credenziali o con altri metodi (ad esempio, smartcard da inserire in appositi lettori collegati al dispositivo). Il sistema web presenta sullo schermo la scheda elettorale elettronica; il votante esprime le sue preferenze e ne verifica la correttezza prima dell'invio definitivo. Appena il votante conferma le preferenze espresse, queste vengono trasmesse via Internet a dei server all'uopo dedicati.

4) I sistemi ibridi prevedono soluzioni in grado di combinare tra loro o con tecniche di voto tradizionali alcune delle caratteristiche dei sistemi sopra descritti. I sistemi di Electronic Ballot Maker (EBM), ad esempio, consistono in macchine simili a quelle adoperate nei sistemi DRE, con la differenza che il voto non viene registrato su un dispositivo di memorizzazione elettronica bensì stampato su schede che vengono poi depositate in apposite urne. A metà strada tra i DRE tradizionali e l'Internet voting sono poi i Public Network DRE systems, dei sistemi di DRE in cui i voti, anziché essere registrati in dispositivi di memorizzazione interni alla macchina situata nel seggio elettorale, sono trasmessi altrove attraverso una rete telefonica o telematica. I dati possono essere trasmessi istantaneamente come singole preferenze, periodicamente come lotti di preferenze, o in un unico lotto al termine della votazione, e lo scrutinio dei voti può essere effettuato centralmente o in varie sedi periferiche.

⁴⁵ Noti e molto discussi, ad esempio, sono i problemi di sicurezza informatica sorti durante le elezioni presidenziali americane a partire dal 2000; cfr. **R.M. ALVAREZ, T.E. HALL**, *Electronic Elections: The Perils and Promises of Digital Democracy*, Princeton University Press, Princeton, 2008.

⁴⁶ Cfr. ad es. **G. SCHRYEN, E. RICH**, *Security in Large-Scale Internet Elections: A Retrospective Analysis of Elections in Estonia, The Netherlands, and Switzerland*, Information Forensics and Security, IEEE Transactions on, Volume 4, Issue 4, 2009.



Un problema più interessante agli occhi del teorico della democrazia è dato dalla dimensione cronologica del citato *Problem of Scale*, ossia dal rapporto tra il *tempo* richiesto dalla partecipazione alle decisioni politiche generali e quello che ciascun cittadino può o vuole dedicarvi. Ci si domanda cioè se e come sia possibile assicurare la partecipazione *effettiva* dei cittadini alla discussione e alla definizione delle numerosissime ed eterogenee questioni che rientrano nel governo delle grandi democrazie contemporanee. Tale partecipazione richiederebbe infatti un dispendio di tempo considerevole, se non addirittura un impegno totalmente assorbente e continuativo, che difficilmente la maggioranza dei cittadini sarebbe disposta ad accollarsi, anche considerando la ben documentata tendenza all'incremento dell'apatia politica nelle odierne democrazie occidentali. Più realistica sembra l'ipotesi di una partecipazione generale frammentaria e discontinua, eventualmente limitata alle questioni che catalizzano maggiormente l'attenzione del pubblico, affiancata dalla partecipazione più assidua di tante minoranze di cittadini, ciascuna delle quali attiva in uno specifico ambito tematico o di rivendicazione politica. In uno scenario siffatto, resterebbero naturalmente da determinare i quorum necessari affinché ciascuna delle iniziative e delle decisioni sia valida e approvata, diventando vincolante per tutta la collettività. In un quadro di attuazione di sistemi di *e-democracy* tesi a incrementare *sia* il numero di partecipanti alla decisione politica *sia* la continuità, la frequenza il livello di dettaglio e l'eterogeneità tematica del loro contributo decisionale, la determinazione di tali quorum porrebbe insomma una questione spinosa: è meglio un apporto decisionale continuo (o molto frequente) e contenutisticamente dettagliato di pochi cittadini zelanti o delle consultazioni meno frequenti e limitate a poche alternative predeterminate, generali e generiche, a cui però partecipano molti aventi diritto?⁴⁷

Una possibile soluzione di questo aspetto del *problem of scale* è offerta dalla c.d. "democrazia liquida", una procedura decisionale "ibrida", ossia integrante sia elementi di democrazia diretta sia elementi di

⁴⁷ A sostegno della prima tesi militano gli argomenti di W.H. MORRIS-JONES, *In Defence of Apathy: Some Doubts on the Duty to Vote*, in "Political Studies", 2, 1954, pp. 33-37. Per una discussione delle posizioni in difesa dell'apatia politica si veda A. BIRCH, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Routledge, London & New York, 1993, p. 80 ss. Una critica degli eccessi dell'ideale partecipativo che inducono a considerare la democrazia come *la nostra padrona, piuttosto che la nostra serva* (parafrasando I. SHAPIRO, *Three Ways to be a Democrat*, in Id., *Democracy's Place*, Cornell University Press, Ithaca, 1996, p. 132) si veda A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., p. 70 ss.



democrazia rappresentativa, ove i cittadini decidono in quale forma esercitare i propri poteri politici di iniziativa, di voce e di voto⁴⁸. Ogni cittadino può cioè graduare a suo piacimento la tipologia, l'ampiezza tematica, la frequenza e i tempi della sua partecipazione politica in una scala che va dalla delega generale e onnicomprensiva a un fiduciario che decide per suo conto sopra tutte le questioni sul tappeto (eventualmente sub-delegando altri soggetti), alla partecipazione personale e diretta a tutte le iniziative e votazioni che quotidianamente vengono discusse o hanno luogo in seno alla piattaforma. Più in particolare, si danno tre alternative:

1) Il cittadino sceglie di *non* esercitare i suoi diritti politici. In questo caso, il suo voto non viene convertito o redistribuito a favore degli altri votanti/delegati, ma viene semplicemente disperso. Ciò rende possibile calcolare quanti cittadini, tra quelli aventi diritto, hanno effettivamente votato, e il conteggio assume rilevanza specialmente nelle votazioni per la cui validità è richiesto un quorum;

2) Il cittadino sceglie di esercitare direttamente, in prima persona, il proprio diritto di iniziativa e di voto. In questo caso, le sue proposte vengono sottoposte al voto degli altri cittadini o dei loro delegati ed egli ha a sua volta la facoltà di votare sulle proposte frutto dell'iniziativa di altri;

3) Il cittadino sceglie di delegare a un fiduciario i propri diritti di iniziativa e di voto. Questa delega può intervenire in ogni tempo (non sono previste delle elezioni da tenere a scadenze predeterminate), può essere data a chiunque sia titolare di diritti politici, ed è revocabile in qualsiasi momento. Il delegato è dunque un intermediario temporaneo e facoltativo. Il cittadino può scegliere di delegare i propri diritti politici in generale, solo in alcuni ambiti tematici (politica economica, politica estera, ambiente ecc.), o solo su una specifica questione (ad esempio una certa

⁴⁸ Il concetto qui designato col nome di "democrazia liquida" è molto simile a quelli che altri autori denominano "proxy democracy" o "democrazia delegata" (*delegated democracy*); cfr. **S. JOHNSON**, *Future Perfect: The Case for Progress in a Networked Age*, Penguin, New York, 2012; **T. MALONE, M. KLEIN**, *Harnessing Collective Intelligence to Address Global Climate Change*. *Innovations*, 2(3), 2007, 15-26; **H. YAMAKAWA, M. YOSHIDA, & M. TSUCHIYA**, *Toward Delegated Democracy: Vote By Yourself, Or Trust Your Network*. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(2), 2007, 103-107; **B. FORD**, *Delegative Democracy*, draft disponibile su: <http://www.brynosaurus.com/deleg/deleg.pdf> (settembre 2014). Collegato a questo problema è quello della conoscenza/competenza dei decisori in ordine alle questioni da decidere. Nelle democrazie parlamentari, com'è noto, questo problema è affrontato attraverso una serie di istituti *ad hoc* come le commissioni d'inchiesta, le audizioni parlamentari ecc.



iniziativa o legge)⁴⁹. V'è pertanto la possibilità di differenziare il delegato a seconda degli ambiti tematici: il cittadino può ritenere di essere meglio rappresentato da una persona per un certo campo (ad esempio da Tizio per la politica economica), decidere personalmente in un altro ambito (ad esempio, le questioni bioetiche) ed essere rappresentato da altri soggetti per altre materie (ad esempio da Caio per la politica estera, da Sempronio per le questioni ambientali ecc.). I delegati possono a loro volta delegare ad altri i loro pacchetti di preferenze, secondo le stesse modalità (deleghe generali, su argomenti/punti specifici ecc.).

La democrazia liquida nasce e si sviluppa come peculiare forma di democrazia elettronica⁵⁰. Il considerevole flusso informativo generato dalle scelte e dalle preferenze espresse ai vari livelli del funzionamento del sistema (iniziative sottoposte a voto altrui, voti, deleghe specifiche o generali ai fiduciari ecc.) e la continuità del tempo in cui tali scelte possono essere operate, modificate o revocate renderebbe estremamente macchinose, lente e costose delle procedure non digitali di manifestazione, spoglio, computo e trasmissione delle preferenze. La democrazia liquida necessita di una gestione efficiente, continua, sicura e rapida di questi flussi informativi che, nelle soluzioni finora sperimentate, viene affidata a delle piattaforme di rete che consentono di:

- a) raccogliere le iniziative/proposte degli utenti e presentarle in maniera ordinata alla comunità;
- b) dare strumenti per la discussione e il dibattito sulle varie iniziative;
- c) promuovere la modifica delle proposte in modo che siano quanto più condivise possibile;
- d) promuovere e condividere delle eventuali proposte alternative;
- e) gestire la votazione delle iniziative/proposte;

⁴⁹ "Chiunque può scegliere il suo livello di partecipazione; le possibilità vanno dall'estremo della democrazia pura, all'estremo opposto della democrazia rappresentativa. In sostanza, ciascuno partecipa alle decisioni a cui è interessato, ma per tutti gli altri argomenti dà la propria delega a qualcuno che agisca nel suo interesse"; dalla *Mission* di "LiquidFeedback"; cfr. <http://liquidfeedback.org/mission/mission-it/> (settembre 2014).

⁵⁰ Anche se, in realtà, l'idea di una rappresentanza graduabile e delegabile precede di molto l'avvento delle tecnologie digitali. Ne parla addirittura nel 1884 Charles L. Dodgson (più noto come Lewis Carroll, il celebre autore di *Alice's Adventures in Wonderland*) in uno scritto intitolato *The Principles of Parliamentary Representation* (Harrison and Sons, London, 1884). L'idea viene in seguito ripresa e adattata alle nascenti tecnologie informatiche da J.C. MILLER, *A Program for Direct and Proxy Voting in the Legislative Process*, *Public Choice* 7, no. 1 (1969) pp. 107-113.



f) gestire un database contenente la registrazione di tutte le attività pregresse;

g) gestire il sistema di deleghe.

La più famosa di queste piattaforme è attualmente LiquidFeedback, un software *open source* ispirato fin dal nome al paradigma della democrazia liquida⁵¹. LiquidFeedback integra un sistema di deliberazione di iniziative/proposte (*issues*) parzialmente analogo al procedimento legislativo delle tradizionali democrazie parlamentari. Le iniziative, una volta proposte, subiscono degli iter (*policies*) di approvazione, che prevedono il superamento di determinati quorum di “sostegno” (*support*). Il “sostegno” consiste in una manifestazione di interesse del pubblico per un certo argomento, reputato meritevole di ulteriore discussione. Se in uno dei vari passaggi in cui tale quorum è richiesto si rileva un deficit di sostegno, l’iniziativa fallisce, pur rimanendo nel database storico per una eventuale consultazione successiva. Sono previsti diversi tipi di iter d’approvazione, variabili per durata, consistenza dei quorum e maggioranza necessaria per l’approvazione. La definizione e la scelta di questi diversi iter può essere a sua volta aperta al contributo diretto degli utenti, e di norma si impedisce in questi casi il ricorso alle deleghe. Ogni *policy* ha comunque dei tempi predeterminati, pertanto le proposte terminano sempre con una votazione entro una data certa (sempre che non siano state annullate per mancanza di sostegno). Questi iter si articolano in quattro fasi, corrispondenti ad altrettanti “stati” dell’iniziativa:

⁵¹ LiquidFeedback (cfr. J. BEHRENS, A. KISTNER, A. NITSCHKE, B. SWIERCZEK, *The Principles of LiquidFeedback*, Interaktive Demokratie, Berlin, 2014; <http://liquidfeedback.org>, settembre 2014) è un software *open source* sviluppato a partire dall’ottobre del 2009 dal “Public Software Group”, un gruppo formato da alcuni membri del Partito Pirata tedesco insoddisfatti dai metodi convenzionali di formazione dell’opinione politica. La prima versione stabile del *backend* è stata rilasciata ad aprile del 2010. Il software è stato utilizzato dal Partito Pirata in Germania, Austria, Italia, Svizzera e Brasile, sebbene le decisioni adottate non siano state perlopiù considerate come vincolanti, bensì dotate di mero valore informativo e consultivo (il programma ufficiale di queste formazioni politiche viene determinato in modo tradizionale, attraverso congressi di partito). In Italia è stato utilizzato, tra l’altro, in seno all’iniziativa “TuParlamento” (<http://tuparlamento.it>, settembre 2014), con cui alcuni parlamentari (la lista è su <https://tuparlamento.it/elections/people/1/2>, settembre 2014) intendono “permettere ai cittadini di avanzare proposte al Parlamento per affrontare le emergenze politiche, economiche e sociali del paese”. A livello locale è stato utilizzato in diverse occasioni per la stesura del programma di numerosi candidati alle cariche comunali, provinciali e regionali.



1) “nuova”: fase (breve) in cui la proposta viene presentata da uno o più autori in una sorta di “bacheca delle idee”, ed eventualmente valutata dal pubblico interessante e passibile di approfondimento;

2) “in discussione”: fase (più lunga) in cui la proposta viene discussa dalla comunità: si suggeriscono modifiche o si fanno proposte alternative e si valuta il grado di sostegno di cui le une e le altre godono;

3) “congelata”: fase in cui la proposta che esita dalle due fasi precedenti è non modificabile e sottoposta alla comunità prima del voto;

4) “in votazione”: fase in cui i membri della comunità votano la proposta secondo un sistema di voto preferenziale basato sul “Metodo Schulze”⁵².

I progettisti del software hanno predisposto una serie di accorgimenti per promuovere e facilitare la partecipazione degli utenti. In primo luogo, tutte le iniziative o le proposte di modifica sono accompagnate da barre grafiche che ne rivelano in tempo reale il grado di sostegno (evidenziando con colori diversi la prossimità del raggiungimento di eventuali quorum). In secondo luogo, si fa ampio uso dell’ipertestualità, con la possibilità di collegare ad una iniziativa dei *topic* di forum esterni (da usarsi come spazio di discussione). In terzo luogo, si rende disponibile una pagina editabile (“*pad*”, simile alla pagina di “discussione” di una voce di Wikipedia) destinata a una stesura cooperativa delle iniziative, con degli spazi appositi dedicati alla discussione sopra i vari punti. Infine, tutte le iniziative/proposte, in qualunque stato si trovino, sono organizzate all’interno di una “bacheca”

⁵² Il sistema di voto implementato da LiquidFeedback è basato sul “metodo Schulze” una variante del metodo di Condorcet elaborata nel 1997 da **M. SCHULZE**, *A new monotonic, clone-independent, reversal symmetric, and condorcet-consistent single-winner election method*, *Social Choice and Welfare*, Vol. 36, (2) 2011, pp. 267-303. Questo sistema consente di esprimere una preferenza *comparativa* sopra le diverse alternative presentate al voto. Quando si vota su una singola iniziativa, questo metodo non presenta evidenti differenze con quelli tradizionali: si può esprimere approvazione (Si), astensione (astenuto) o rigetto (No). Quando si tratta invece di votare due o più proposte alternative (A e B) sullo stesso argomento, anziché prevedere due votazioni, è possibile votare in un’unica soluzione: astensione su A e B; approvazione sia di A che B; disapprovazione sia di A che B; Approvazione di A e disapprovazione di B; Approvazione di B e disapprovazione di A; Approvazione di A, ma giudizio comparativamente sfavorevole rispetto a B; Disapprovazione di A, giudizio comparativamente favorevole rispetto a B; Approvazione di A e astensione su B; Astensione su A e approvazione di B, e altre combinazioni. Al termine delle votazioni, Il metodo consente di stilare una classifica delle proposte più conformi al quadro delle preferenze espresse dai votanti. I risultati possono essere: A e B disapprovate; A approvata, B disapprovata (o viceversa); A e B ugualmente approvate; A e B approvate, ma A è preferibile a B (o viceversa).



divisa in varie aree tematiche strutturate in directory e sottodirectory. Il primo livello di divisione, meramente facoltativo, è rappresentato dalle "unità", che possono essere configurate in modo da limitare l'accesso a determinati gruppi di utenti della piattaforma⁵³. Quando una piattaforma è usata da una sola comunità, questo livello non viene usato. Nel secondo livello di divisione sono definite le "aree" propriamente dette, ciascuna delle quali è dedicata a uno specifico ambito tematico (ad es. economia, ambiente, educazione ecc.)⁵⁴. Anche le aree possono essere configurate in modo da dare agli utenti opzioni di lavoro differenti. Questa particolarità è utile quando la piattaforma gestisce sia aree comuni per tutti i membri sia aree riservate a gruppi di lavoro particolari (ad es. quella destinata agli amministratori di sistema). Le aree a loro volta sono suddivise in "sezioni", dove le iniziative sono raccolte per argomento specifico. La procedura prevede che per ogni area, sezione o proposta, sia possibile delegare il proprio voto (e quello di altre deleghe eventualmente ricevute) ad una persona di fiducia che faccia parte della stessa unità. Il voto è sempre palese e la visualizzazione della catena di deleghe garantisce la trasparenza del voto a tutti i livelli.

Come si vede, con LiquidFeedback si intende attribuire agli utenti il massimo grado di controllo possibile sulle attività di deliberazione politica che si svolgono in seno alla piattaforma e, fino a un certo punto, sulla scelta delle procedure che regolano queste attività. Messo di fronte al rapporto tra il tempo richiesto dalla partecipazione a tutti gli aspetti del governo della cosa pubblica e il tempo limitato dei propri *evenings*, è il cittadino-utente che decide *se, su che cosa, come, quando* e quanto *partecipare*. Va tuttavia segnalato che tale partecipazione si combina con quella degli altri utenti secondo modalità che richiedono una qualche attività di amministrazione esterna. LiquidFeedback, infatti, non prevede l'individuazione e l'eliminazione *automatica* delle delibere sostituite, obsolete, modificate o antinomiche. È a tal fine necessario il contributo di "amministratori" umani che svolgano un continuo lavoro di monitoraggio delle delibere approvate. Sebbene il punto sia spesso trascurato dai

⁵³ Si ricorre alle unità quando una stessa piattaforma LiquidFeedback gestisce diverse comunità; esempio: se una piattaforma gestisce sia la comunità della regione X sia la comunità della regione Y, solo i residenti nella regione X possono accedere all'unità della regione X, mentre non possono accedere all'unità della regione Y.

⁵⁴ La previa definizione di tali aree tematiche può essere demandata agli utenti stessi, che decidono pure a quale ambito ricondurre le iniziative o proposte che vengono via via presentate; cfr. J. BEHRENS, A. KISTNER, A. NITSCHKE, B. SWIERCZEK, *The Principles of LiquidFeedback*, cit., p. 22 ss.



commentatori, questa attività di amministrazione non è affatto esente dalle scelte e dalle valutazioni che accompagnano qualsiasi produzione, classificazione, interpretazione e applicazione di disposizioni normative (che in caso di uso di LiquidFeedback nelle sedi legiferanti si candidano a diventare giuridiche). Il giudizio circa l'incompatibilità di una delibera con un'altra precedente, ad esempio, può richiedere un'attività di ricostruzione della *ratio* delle direttive a confronto, e dunque una serie di giudizi in cui la discrezionalità dell'interprete-amministratore ha importanza notevole e, soprattutto, implica *autorità*.⁵⁵ La stessa autorità, peraltro, richiesta dalla scelta tra i diversi criteri utilizzabili per la soluzione di tali antinomie: *lex posterior, lex specialis* ecc. Stante dunque la componente autoritativa dell'attività di questi amministratori, il rispetto del principio democratico esigerebbe che pure il loro incarico venisse conferito a seguito di elezioni e periodicamente rinnovato o revocato⁵⁶.

Altro valore che informa le attuali incarnazioni della democrazia liquida è la *trasparenza* interna. Si reputa importante che i membri della comunità possano conoscere le attività di tutti gli altri membri; di conseguenza, tutte le votazioni sono a voto palese e vengono registrate: al termine delle votazioni, oltre l'esito, è possibile visualizzare chi sono i votanti e come ognuno di essi ha votato. Per ogni singola iniziativa sono pubblicamente visibili i contributi di tutti coloro che le hanno promosse o

⁵⁵ Mario Jori ricorda che "Il diritto legislativo moderno è creato intenzionalmente, ed è, almeno in questo senso, un linguaggio artificiale, funzionale alla trasmissione delle decisioni pratiche prese in generale dall'autorità politica"; **M. JORI, A. PINTORE**, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 333. Eccessivamente perentorie, pertanto, appaiono le conclusioni di **B. HAN**, *Razionalità digitale*, cit., che citando **V. FLUSSER**, *La cultura dei media*, Bruno Mondadori, Milano, 2004, p. 136 ss., laddove afferma che sistemi come questo, in grado cioè di raccogliere le scelte politiche atomizzate, puntuali, istantanee e continuative del pubblico realizzano una "democrazia diretta di villaggio"[...] "de-ideologizzata" in cui solo il sapere e la competenza contano: "Al posto dei politici subentrano allora gli esperti, che amministrano il sistema al di là dell'ideologia" (p. 71). All'opposto, troppo severe appaiono a chi scrive le critiche di **E. MOROZOV**, *To Save Everything Click Here. The Folly of Technological Solutionism*, PublicAffairs, Philadelphia, 2013, che nel cap. 4 sostiene che *Liquidfeedback* incarna una visione troppo ingenua della politica perché non tiene conto della discussione, negoziazione, compromesso e deliberazione sottese ai processi democratici, limitandosi a gestire l'unica variabile computabile: i voti. Per una critica delle concezioni deliberativiste della democrazia che paiono presupposte da questo argomento rimando ad **A. PINTORE**, *I diritti della democrazia*, cit., p. 43 ss.

⁵⁶ Non è forse eccessivamente peregrina la preoccupazione circa eventuali conflitti di interesse tra il ruolo di amministratore di una di queste piattaforme e quello di candidato a tale ruolo, laddove la scelta degli amministratori sia operata tramite i meccanismi offerti dalla piattaforma stessa.



hanno partecipato alla loro modifica. Anche le deleghe e le loro varie aggregazioni sono pubbliche: in questo modo è possibile individuare eventuali concentrazioni di potere e determinare chi le alimenta o ne beneficia. Infine, le pagine del profilo degli utenti sono pubbliche, ed è possibile visualizzare tutte le iniziative da questi create o a cui hanno partecipato⁵⁷. Collegato questa esigenza di trasparenza, come si diceva, è il valore attribuito alla *responsabilità* per le scelte politiche dei delegati, sia pure soltanto nella forma del possibile ritiro della delega da parte dei loro deleganti. Proprio la costante possibilità di revoca delle deleghe differenzia i fiduciari in discorso dai rappresentanti eletti nelle odierne democrazie parlamentari, che esercitano un mandato libero e non revocabile per tutto il tempo della legislatura. Per la verità, neppure la democrazia liquida prevede dei vincoli di mandato: anche il delegato è formalmente libero di agire e votare come più gli aggrada, eventualmente disattendendo le indicazioni programmatiche precedentemente presentate ai suoi deleganti; tuttavia, così facendo egli si espone al rischio di subire la revoca immediata di una parte cospicua delle deleghe di cui dispone, e dunque la riduzione dello specifico “peso” decisionale che potrà far valere nelle successive votazioni (dato dal numero totale di preferenze individuali a favore del delegato). Al contrario, il peso decisionale del singolo rappresentante parlamentare rimane formalmente costante per tutta la durata del suo mandato, calcolato com'è sulla base del semplice rapporto col totale dei membri del collegio, e non dipende in alcun modo dal suo operato né dal grado di soddisfazione delle aspettative degli elettori. Proprio per questa attenuazione del divieto di mandato imperativo, la democrazia liquida viene vista con favore dagli autori che propugnano il superamento della libertà di mandato dei rappresentanti sancita da molte costituzioni contemporanee⁵⁸. Per le stesse ragioni, resta

⁵⁷ Peraltro, non tutte le comunità permettono a utenti esterni (non registrati) di visualizzare l'attività promossa nella loro piattaforma. Inoltre, alcune comunità garantiscono una forma di anonimato formale, permettendo la registrazione su LQFB sotto pseudonimo (nickname).

⁵⁸ Il mandato imperativo è vietato da gran parte delle costituzioni moderne (cfr. ad es. l'art. 67 Costituzione italiana: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”; art. 38 della Costituzione tedesca, che al primo comma prescrive: “I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o da istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza”). Tra i critici più formidabili del divieto di mandato imperativo può com'è noto annoverarsi Kelsen, che considera l'indipendenza dei parlamentari dai loro elettori come una notevole attenuazione del principio di autodeterminazione politica sotteso alla



da chiarire se il sistema descritto sia compatibile con le costituzioni che vietano il mandato imperativo: le costituzioni contemporanee fanno perlopiù riferimento a mandati aventi durata e poteri qualitativamente e quantitativamente prefissati, e vietano che i mandatari siano soggetti a vincoli di sorta, ma nulla dicono su (pseudo)mandati costituiti da aggregati di deleghe continuativamente variabili nel tempo e nel numero.

Sicuri problemi di legittimità costituzionale sono posti invece dalla trasparenza delle votazioni in tutte le fasi dell'iter decisionale, ciò che anzi costituisce il principale ostacolo all'impiego generalizzato di strumenti come LiquidFeedback per la formazione e la rilevazione della volontà politica del *demos*⁵⁹. Occorre infatti ricordare che la segretezza del voto è prescritta da molte costituzioni e convenzioni internazionali contemporanee⁶⁰, non solo e non tanto in quanto in quanto esplicitazione del diritto alla riservatezza, bensì in quanto strumento di difesa delle stesse libertà, uguaglianza e autonomia politica su cui si basa la giustificazione della democrazia in generale⁶¹. Sarebbero pertanto incostituzionali eventuali leggi istitutive di piattaforme di voto elettronico prive di sufficienti garanzie in questo senso. L'eventuale adozione di un sistema di democrazia liquida compatibile con le odierne costituzioni dovrà pertanto incorporare un sistema di anonimizzazione dei voti, quantomeno quelli dei soggetti che da molte costituzioni (tra cui l'italiana⁶²) vengono chiamati "elettori" e che in un sistema di democrazia liquida divengono, secondo le scelte degli interessati, "deleganti" o "votanti". Si tenga però presente che sistemi del genere sono pensati per garantire la continuità e la delocalizzazione delle attività di partecipazione politica, che debbono poter essere esercitate dagli utenti in ogni luogo e in ogni tempo, sebbene entro le scadenze imposte dalle diverse fasi degli iter procedurali. Anche nel caso di anonimizzazione dei voti dati in seno alla piattaforma, pertanto, resterebbe da affrontare il problema evidenziato da Martin Hilbert, che osserva che, nel voto elettronico da

democrazia; cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, cit., p. 294 ss.

⁵⁹ Come del resto riconosciuto dagli stessi ideatori della piattaforma (cfr. J. BEHRENS, A. KISTNER, A. NITSCHKE, B. SWIERCZEK, *The Principles of LiquidFeedback*, cit., p. 53 ss.), i quali precisano che «LiquidFeedback is not implementing secret voting but only aims for those use cases where a recorded vote is intended» (p. 56).

⁶⁰ Cfr. ad esempio l'art. 48 secondo comma della Costituzione italiana o l'art. 38, primo comma della Costituzione tedesca o l'art. 14 del Trattato sull'Unione Europea. A livello internazionale, il principio è sancito, tra gli altri, dall'art. 25 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1976.

⁶¹ Per una discussione più approfondita sul punto, cfr. § 0.

⁶² Cfr. art. 48 Cost. it.



casa, «non c'è modo di controllare se una persona sta sedendo da sola davanti al computer per votare oppure se un'altra persona, dalla quale il votante dipende economicamente o socialmente, sta influenzando la sua decisione»⁶³. Più in generale, non è ancora stato trovato il modo di far sì che il voto espresso elettronicamente da remoto, tramite dispositivi mobili o comunque da postazioni non pubblicamente presidiate, sia effettivamente esente da ogni possibilità di intercettazione, controllo o presa di conoscenza da parte di soggetti intenzionati a influenzare, pilotare o addirittura coartare il voto altrui⁶⁴. Proprio per evitare tali eventualità, o quantomeno per contrastarne gli effetti, le soluzioni di voto elettronico via internet finora praticate su vasta scala hanno fatto parte di un sistema di voto a “doppio binario” digitale-analogico. In Estonia, ad esempio, si adopera un sistema di *early voting* via internet a cui succede l'apertura dei seggi tradizionali; in questo modo, i cittadini che subiscono intimidazioni, controlli o ricatti nell'esercizio del proprio voto anticipato via internet hanno la possibilità di recarsi successivamente ai seggi e “correggere” le loro preferenze nel segreto della cabina elettorale. L'ultimo voto dato è infatti quello che conta⁶⁵. Soluzioni come queste sono

⁶³ **M. HILBERT**, *Digital Processes and Democratic Theory: Dynamics, risk and opportunities when democratic institutions meet digital information and communication technologies*, peer-reviewed online publication; <http://www.martinhilbert.net/democracy.html> (settembre 2104), p. 78. Lo stesso John Stuart Mill, il più autorevole e citato detrattore del *secret ballot*, afferma che il voto dei cittadini deve essere sì palese, ma dato in seggi pubblici o aperti al pubblico sotto l'occhio vigile di un pubblico ufficiale, giacché nel caso di voto espresso a casa e spedito “The briber might, in the shelter of privacy, behold with his own eyes his bargain fulfilled, and the intimidator could see the extorted obedience rendered irrevocably on the spot; while the beneficent counterinfluence of the presence of those who knew the voter's real sentiments, and the inspiring effect of the sympathy of those of his own party or opinion, would be shut out”; **J.S. MILL**, *Considerations on Representative Government*, cit., p. 495. Analoghe considerazioni sono da ultimo svolte da **J. ELSTER**, *Securities against Misrule. Juries, Assemblies, Elections*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 8, che nota altresì che la segretezza del voto può essere assicurata soltanto, oltre che dai necessari mezzi tecnologici, dal controllo di pubblici ufficiali.

⁶⁴ Anche i protocolli basati sulla crittografia pubblica danti la possibilità di modificare il proprio voto fino alla conclusione delle votazioni (cfr. ad es. **H. NURMI**, **A. SALOMAA**, **L. SANTEAN**, *Secret Ballot Elections in Computer Networks*, *Computers & Security*, 10, 1991, pp. 553-560) o il controllo remoto via webcam esercitato da funzionari pubblici al momento del voto definitivo non impediscono queste forme *offline* di controllo dell'operato del votante, e potrebbero comunque essere neutralizzati facilmente mediante semplici espedienti informatici, ad esempio l'installazione volontaria o coatta di software in grado di consentire il monitoraggio remoto dell'attività svolta sulla postazione informatica adoperata per votare.

⁶⁵ Cfr. **R.M. ALVAREZ**, **T.E. HALL**, **A.H. TRECHSEL**, *Internet Voting in Comparative*



ingegnose e ben si prestano a garantire sufficienti standard di segretezza delle votazioni elettroniche svolte a intervalli di tempo medio-lunghi nella forma delle elezioni o dei referendum. LiquidFeedback si basa però su una consultazione popolare non solo distribuita nello spazio, ma anche continuativa: la partecipazione degli utenti alle scelte collettive non è limitata ad *election days* o a consultazioni relativamente infrequenti e brevi, ma ha – o comunque deve poter assumere in base alla scelta dell'utente – carattere continuativo. Il difetto di segretezza di LiquidFeedback non può dunque essere annullato o quantomeno contrastato con soluzioni "a doppio binario" come quella adottata nel modello estone di *Internet early voting*.

È forse a causa di tutti questi problemi che, ad oggi, LiquidFeedback resta un sistema tutto sommato poco utilizzato⁶⁶.

3 - Democrazia liquida e autonomia

Si potrebbe a questo punto eccepire che i costi della possibile violazione o disapplicazione del principio di segretezza del voto sono più che ripagati dai benefici che la democrazia liquida reca con sé. Le violazioni della segretezza del voto sarebbero un prezzo da pagare tutto sommato modesto, se raffrontato ai vantaggi che si ottengono sostituendo la rappresentanza parlamentare così com'è attualmente congegnata con una democrazia in cui tutte le scelte politiche generali sono adottate direttamente dal popolo. A queste considerazioni potrebbero aggiungersi quelle di chi nega senz'altro il valore intrinseco o strumentale della segretezza del voto, o comunque la considera assiologicamente cedente rispetto alla *trasparenza* dei voti, che manifesterebbe e al tempo stesso garantirebbe una responsabilità del cittadino per le sue scelte politiche nei

Perspective: The Case of Estonia, PS: Political Science & Politics, 42, 2009, pp. 497-505

⁶⁶ Cfr. E. MOROZOV, *To Save Everything Click Here*, cit., cap. 4, rileva che anche nel contesto del Partito pirata, *liquidfeedback* ha prodotto ben poche risoluzioni, sia per la scarsa partecipazione di coloro che avrebbero dovuto contribuire ai processi decisionali (si tratta in questo caso dei membri del partito), sia per la sorprendente ritrosia di costoro ad abbandonare i metodi tradizionali di scelta dei programmi e dei candidati (la piattaforma è stata adoperata principalmente per sondare le preferenze degli iscritti, ma alle loro determinazioni è stato attribuito mero valore consultivo e non vincolante). Inizialmente indicato come piattaforma preferenziale di democrazia elettronica in Italia da molti esponenti del Movimento 5 Stelle, è stato in seguito ripudiato e bollato come "non funzionante" da uno dei leader politici del movimento stesso (cfr. l'intervista di Gianroberto Casaleggio a G. Barbacetto e P. Gomez sul *Fatto quotidiano* del 20 aprile 2014).



confronti della collettività, a tutto vantaggio della qualità delle scelte stesse.

La valutazione degli argomenti appena menzionati richiede una qualche analisi circa le ragioni profonde che ci inducono ad attribuire valore alla democrazia e alla segretezza del voto, nonché un esame delle relazioni che corrono tra questa e quella. Com'è noto, queste ragioni hanno molto a che fare con l'*autonomia* intesa come facoltà di darsi da sé le proprie norme di condotta. Nel caso della democrazia, in particolare, l'*autonomia* viene declinata come *auto-governo*, ed anzi la democrazia è l'unica forma conosciuta di autogoverno *egualitario* del popolo⁶⁷. L'*autonomia* che conta, nella giustificazione della democrazia, non è invero riferita direttamente all'individuo, bensì al *demos* inteso come *insieme di individui* che esercitano ciascuno il massimo importo di autonomia compatibile con l'eguale autonomia degli altri nel decidere l'ambito e i contenuti delle decisioni collettive⁶⁸. In altri termini, la nozione di autonomia è coinvolta nella giustificazione della democrazia non (direttamente) come principio di autodeterminazione individuale, bensì come principio *strutturale* di autodeterminazione, in cui l'individuo è considerato solo, o almeno primariamente, in quanto parte della collettività o della maggioranza vincolata dalle regole e dalle procedure democratiche⁶⁹. L'*autonomia* politica individuale, in questo ambito, riverbera soltanto nel diritto ad avere egual voce sulla sistemazione dei propri interessi in un quadro collettivo: quello che, incorporando il valore dell'uguaglianza nella distribuzione del potere politico, assegna il maggior peso alle opinioni e alle preferenze dei cittadini di una comunità politica⁷⁰.

⁶⁷ Ciò perché, come già osservato in nota 7, il concetto contemporaneo di democrazia include quello di *isocrazia*, ossia l'uguaglianza nella *misura* del potere di governare. Dall'*isocrazia* come eguaglianza delle quote di potere decisionale ("una testa un voto") discende tra l'altro che la democrazia funziona secondo il *principio di maggioranza* (cfr. *infra*, nel testo). Si noti però che la nozione di autonomia collettiva è talora intesa in un senso più ristretto rispetto a quello qui adottato. Elster, ad esempio, chiama "*autonomi*" i gruppi in grado di adottare anche decisioni *di second'ordine* (*second-order decisions*), ossia decisioni che determinano il *come* decidere o che pongono limiti al *che cosa* decidere; "*eternomi*", in questa prospettiva, sarebbero dunque i gruppi che adottano decisioni politiche osservando procedure e limiti decisi da altri gruppi; cfr. J. ELSTER, *Securities against Misrule*, cit., pp. 21-23.

⁶⁸ Cfr. G.L. HYLAND, *Democratic Theory*, Manchester University Press, Manchester and New York, 1994, p. 183. Distingue tre diverse forme di autonomia (individuale, comune e plurale) comunemente associate con l'idea di democrazia S. LAKOFF, *Democracy: History, Theory, Practice*, Westview Press, Boulder, 1996, p. 163 ss.

⁶⁹ Così D. HELD, *Democracy and the Global Order*, Polity Press, Cambridge, 1995, p. 156.

⁷⁰ La democrazia è giustificata in forza dell'aspetto (auto)normativo dell'azione



Tale uguaglianza nelle quote di potere decisionale implica l'applicazione del *principio di maggioranza*, l'unico metodo decisionale che attribuisce alle opinioni di ciascuno «il maggior peso possibile compatibile con l'egual peso dato alle opinioni di ciascun altro»⁷¹. È attraverso il principio di maggioranza, dunque, che l'autonomia di ciascuno dei cittadini si combina con quella degli altri, diventando auto-governo collettivo *imparziale*⁷².

collettiva o individuale perlopiù sulla base di considerazioni di valore intrinseco, con argomenti del tipo: la democrazia incorpora (massimizza) l'autonomia, l'autonomia è buona, dunque la democrazia è buona. La giustificazione che valuta positivamente la democrazia in quanto procedura intrinsecamente buona-perché-autonoma può però facilmente tradursi in una giustificazione che valuta positivamente la democrazia in quanto procedura che ha tra i suoi esiti la massimizzazione dell'autonomia. Nulla vieta cioè di giustificare anche la democrazia in rapporto all'autonomia *guardando avanti*, ossia considerando tra i suoi risultati, assieme ai contenuti delle decisioni prodotte democraticamente, i maggiori importi relativi di autonomia che la procedura di decisione collettiva basata sul principio di maggioranza consente di realizzare. Sulla sostanziale equivalenza di questi diversi "stili" di giustificazione si veda **G. CARCATERA**, *Dal giurista al filosofo. Livelli e modelli della giustificazione*, Giappichelli, Torino, 2007. Per altri rilievi sulla distinzione tra giustificazioni deontologiche e teleologiche, cfr. **G. GOMETZ**, *Deontologia*, in **AA. VV.**, *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, a cura di M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi, Carocci, Roma (in corso di pubblicazione a settembre 2014).

⁷¹ **J. WALDRON**, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 174.

⁷² Questo concetto è espresso nella sua forma classica da **J. LOCKE**, *Second Treatise of Government* (1690), trad. it. di L. Pareyson, *Due trattati sul governo. Secondo trattato*, Utet, Torino, 1968, cap. VIII, dove tra l'altro si afferma: "Quando un gruppo di uomini hanno così consentito a costituire un'unica comunità o governo, sono con ciò senz'altro incorporati, e costituiscono un unico corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di deliberare e decidere per il resto. [...] Infatti, quando un gruppo di uomini hanno, col consenso di ciascun individuo, costituito una comunità, hanno con ciò fatto di questa comunità un solo corpo, col potere di deliberare come un sol corpo, il che è soltanto per volontà e decisione della maggioranza. Infatti, poiché ciò che una comunità delibera non è che il consenso degli'individui che la compongono, e poiché a ciò ch'è un sol corpo è necessario muovere in un solo modo, è necessario che il corpo muova nel senso in cui lo porta la forza maggiore, ch'è il consenso della maggioranza. [...] A questo modo ognuno, col consentire a costituire con altri un solo corpo politico, sotto un solo governo, si sottopone, nei riguardi di ciascun membro di quella società, all'obbligazione di sottomettersi alla decisione della maggioranza, e ad attenersi alle sue decisioni, altrimenti questo contratto originario, con cui si è incorporato con altri in una sola società, non avrebbe senso, e non sarebbe contratto, se egli rimanesse libero e senza nessun altro vincolo che quelli che aveva prima nello stato di natura" (§§ 95-97, pp. 315-317; cfr. anche, *ivi*, il cap. XII, § 145, p. 359). Insiste sul valore dell'imparzialità della democrazia intesa come uguaglianza del rispetto di tutti gli agenti morali che partecipano alla decisione collettiva in particolare **R. HARRISON**, *La democrazia è un bene?*, ECIG, Genova, 1996, pp.



La giustificazione della democrazia operata *direttamente* sulla base dell'autonomia individuale intesa come condizione ideale nella quale ogni agente razionale si dà da sé le proprie norme di condotta può condurre invece ai problemi talora raggruppati sotto la bizzarra etichetta di "paradosso della democrazia"⁷³, ossia la presunta contraddizione tra direttive derivate dal principio di autonomia che si ha quando si disapprova una decisione democratica (ad es. "X non deve essere fatto, perché secondo me non è giusto") pur approvando il metodo con cui è stata assunta ("X deve essere fatto, perché l'ha deciso la maggioranza")⁷⁴. Certo, una cosa è il giudizio sulla *legittimità del metodo* democratico, altro è la *giustificazione delle decisioni* adottate in base ad esso, dunque non di vero e proprio "paradosso" si tratta bensì di *conflitto*, eventuale ma possibile, tra valori di grado diverso: valori procedurali di secondo livello relativi al metodo decisionale, e valori sostanziali di primo livello, relativi al

258-260.

⁷³ Cfr. **R. WOLLHEIM**, *A Paradox in the Theory of Democracy*, in **AA. VV.**, *Philosophy, Politics and Society*, (Second Series), a cura di P. Laslett, W.G. Runciman Basil Blackwell, Oxford, 1967, spec. p. 77 ss. Per una critica dell'idea di paradosso della democrazia, cfr. **R. HARRISON**, *No Paradox in Democracy*, in "Political Studies", 1970, pp. 514-17 e **C. MCMAHON**, *Authority and Democracy. A General Theory of Government and Management*, Princeton University Press, Princeton, 1994, p.153 ss.

⁷⁴ Difficoltà come questa hanno indotto taluni a osservare che si presta a esser giustificata mediante la nozione kantiana di autonomia non la democrazia, bensì piuttosto l'*anarchia*, intesa come sistema politico nel quale nessuno viene costretto ad agire contro la sua volontà; cfr. **R.P. WOLFF**, *In difesa dell'anarchia*, trad. it., Isedi, Milano, 1973. Nell'anarchia, le uniche decisioni collettive legittime sono quelle adottate col consenso di tutti, dunque ad unanimità, ed è pertanto considerata illegittima qualsiasi autorità/procedura realisticamente praticabile nelle circostanze della politica del nostro mondo. Ma il problema è più generale. Infatti, se si ritiene che i singoli dovrebbero governarsi da sé, non è chiaro come ciò si concili con qualsiasi forma di governo, ancorché democratico, in cui le leggi sono dettate al singolo dall'esterno; cfr. **R. HARRISON**, *La democrazia è un bene?*, cit., p. 184, 249 ss. La deduzione dell'anarchia dall'autonomia operata secondo questa lettura di Kant è comunque refutata da **J. WALDRON**, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, cit., che a p. 53 rileva la sua incompatibilità con l'autoritarismo politico del filosofo di Königsberg, secondo il quale la ribellione al potere legislativo è "il delitto più grande ed esecrabile che possa commettersi in uno Stato" (citando I. Kant, *Sopra il detto comune: "questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica"*, in **I. KANT**, *Scritti politici*, Utet, Torino, 1995, p. 265, e si veda anche la lunga citazione della *Metafisica dei costumi* nelle pp. 54-55). Una celebre soluzione del problema risale a Rousseau ed è oggi adottata da molti difensori della cosiddetta democrazia *deliberativa*, i quali attribuiscono alle procedure democratiche la virtù di pervenire attraverso il dialogo ragionato una volontà generale in linea col giudizio morale individuale; cfr. § 0.



contenuto delle decisioni⁷⁵. Tuttavia, queste tensioni interne al principio di autonomia, e più in generale i problemi derivanti dalla necessità di dover giustificare la bontà di un metodo di decisione *collettiva* sulla base di un valore *individuale*, possono essere annullati ripiegando su una nozione debole e antipaternalista di autonomia: quella in forza della quale ciascuno va considerato come il miglior giudice dei propri interessi, giacché (e finché) solo su di lui ricadono le conseguenze delle sue decisioni⁷⁶. Questa nozione, calata nel contesto del *decision making* collettivo ed *egualitario*, comporta che in linea di principio tutti hanno pari titolo a contribuire alla decisione politica collettiva perché su tutti ricadono (almeno potenzialmente) le conseguenze di questa decisione⁷⁷. Le deliberazioni collettive debbono pertanto tenere conto di tutti i punti di vista rilevanti, che non sono quelli dei più esperti, dei più intelligenti o dei più informati, ma quelli di tutti coloro che sono esposti alle conseguenze della decisione che si va adottando. In un'ottica kantiana, costoro vanno considerati come agenti morali egualmente autonomi, dotati di valore intrinseco e non strumentale, dunque a ciascuno di essi deve esser dato eguale peso nella determinazione della decisione politica collettiva⁷⁸.

La giustificazione appena illustrata rende chiare le ragioni che inducono a valutare positivamente la democrazia liquida. Poiché l'idea di autonomia è consustanziale a quella di democrazia, si può anzi senz'altro parlare di *maggior democraticità* dei sistemi che, grazie all'impiego delle ICT, consentono una più fedele, accurata e continua corrispondenza tra le mutevoli preferenze politiche dei cittadini e le decisioni pubbliche che vengono di fatto adottate. In questa prospettiva, la democrazia liquida può apprezzarsi nella misura in cui incrementa l'importo di autonomia collettiva che il *demos* esercita nelle scelte politiche. Un importo che sarebbe certo difficile e forse inutile quantificare esattamente, ma che può

⁷⁵ Così A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., pp. 32-36.

⁷⁶ Cfr. D.F. THOMPSON, *The Democratic Citizen*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, poi ripreso da A. WEALE, *Democracy*, Palgrave, New York, 1999, pp. 56, 64 ss., e in Italia da A. VERZA, *La neutralità impossibile*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 38-39, 118 ss.; A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., pp. 25-26.

⁷⁷ Jon Elster nota che solo quando la classe dei decisori coincide perfettamente con quella degli individui su cui la decisione dispiega i suoi effetti deliberati o attesi si può parlare propriamente auto-governo (*self-government*) collettivo; cfr. J. ELSTER, *Securities against Misrule*, cit., p. 25.

⁷⁸ Questa classica giustificazione della democrazia basata sul valore ascritto all'imparzialità intesa come eguale rispetto di tutti gli attori morali partecipanti alla decisione collettiva è formulata con particolare nitore da R. HARRISON, *La democrazia è un bene?*, cit., p. 255 ss.



senz'altro avvertirsi come maggiore o minore considerando le *diverse* forme di democrazia – elettronica o no – concretizzatesi nei vari contesti storici. Finora s'è infatti parlato di “democrazia” come procedura egualitaria di autogoverno del *demos*, usando “procedura” al singolare ma designando ovviamente diverse varietà di procedure decisionali, tutte dirette a consentire il *self-rule* egualitario dei cittadini e tuttavia differenti quanto ai mezzi organizzativi e ai meccanismi istituzionali all'uopo adoperati. Le diverse concretizzazioni storiche della democrazia attuano forme di autogoverno che soddisfano la condizione dell'eguale quota di potere decisionale esercitata da ciascun cittadino, ma possono variare relativamente a molti altri fattori, tra cui: l'ampiezza della classe degli aventi diritto a partecipare alla procedura, specie se considerata in rapporto alla classe su cui si dispiegano gli effetti delle decisioni adottate (ad esempio tutti i maggiorenni non interdetti o solo i cittadini maggiorenni non interdetti, maschi e in possesso di un certo reddito e/o grado d'istruzione), la maggiore o minore frequenza delle consultazioni popolari, il riconoscimento di poteri di iniziativa dei cittadini, l'estensione del loro potere decisionale (mera scelta su *chi* deve decidere, opzione tra poche alternative predeterminate sul da farsi o possibilità di contribuire alla determinazione di tali alternative, riserve costituzionali positive o negative sul che cosa si può o non si può fare/decidere) e via dicendo. Da un punto di vista analitico, questo rilievo evidenzia la possibilità di affiancare al concetto classificatorio di democrazia, sulla base del quale si può attribuire o negare la qualifica di “democratico” a una certa forma di governo o a un certo ordinamento secondo il modo in cui viene esercitato il potere sovrano e prodotto il diritto, un concetto non classificatorio di “democraticità” che rifletta il maggiore o minore grado di dipendenza delle scelte politiche generali dall'autonomia collettiva⁷⁹. L'ulteriore precisazione di questo concetto o la sua resa in termini scalari chiamano in causa dei problemi e delle scelte che eccedono di gran lunga gli obiettivi di

⁷⁹ È pressoché pacifico che il concetto di democrazia possa essere costruito come concetto non classificatorio e perfino scalare, piuttosto che *all-or-nothing*. Cfr. F.E. OPPENHEIM, *Democracy - Characteristics included and excluded*, in “The Monist”, 1, 55, 1971, pp. 29-50, p. 29; J.L. HYLAND, *Democratic Theory*, cit., pp. 49-50; D. BEETHAM, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, Cambridge, 1999, p. 4. Sui concetti non-classificatori e sui loro vantaggi in termini di accuratezza descrittiva rispetto ai concetti classificatori si veda C.G. HEMPEL, *La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica*, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 69-74. Sull'opportunità di trattare i concetti politici come concetti non classificatori, cfr. F.E. OPPENHEIM, *Concetti politici*, il Mulino, Bologna, 1985, p. 94 ss.



questo lavoro⁸⁰. Qui mi interessa infatti soltanto far risaltare l'intuitiva differenza tra l'autonomia collettiva di cui godono – ad esempio – i cittadini russi, che eleggono ogni sei anni un Presidente della Federazione dotato di amplissimi e pressoché incontrastabili poteri di determinazione della politica interna ed estera⁸¹, quella di cui godono gli svizzeri, grazie ai numerosi istituti di democrazia diretta previsti dalla loro costituzione federale⁸², e quella di cui godono i cittadini di un ipotetico stato in cui viga una forma di democrazia liquida che consenta ad essi di scegliere non solo *chi* eleggere, ma anche *se* eleggere o esercitare direttamente dei poteri relativi al *che cosa* proporre/decidere, su *quali* questioni, o problemi, o materie e, almeno in una certa misura, *come* decidere (con un iter più o meno gravoso ecc.), e tutto ciò non durante consultazioni popolari che si tengono per uno o due giorni ogni turno d'anni, bensì *continuativamente*. È lecito supporre che quest'ultimo scenario sarebbe apprezzato soprattutto da chi lamenta l'«attenuazione notevole del principio di autodeterminazione politica» che si soffre quando la funzione di governo è trasferita dal popolo a organi elettivi, e che in sostanza limita l'autodeterminazione al procedimento con il quale vengono preposti quegli organi⁸³, ma si può più banalmente affermare che *un qualsiasi* apporto delle ICT alla più fedele e continua corrispondenza tra le preferenze politiche dei cittadini e le decisioni politiche effettivamente adottate realizza un incremento della loro "democraticità" nel generico senso individuato sopra. In quest'ottica, le diverse implementazioni della democrazia elettronica saranno considerate tanto più "buone" quanto più risultino funzionali alla democraticità delle scelte pubbliche; "buone", dunque, in rapporto alla graduazione dello stesso valore sulla base del

⁸⁰ Diversi studi sono stati eseguiti per stabilire il "grado" di democrazia degli stati. Molto famoso è ad esempio quello commissionato dal settimanale The Economist e conosciuto come *Democracy index*, che prende in esame 167 nazioni e stabilisce per ognuna di esse una sorta di grado di democraticità espresso in una scala da 0 a 10. Il *Democracy index* è una media ponderata dei valori assegnati alle risposte date a sessanta quesiti rivolti a "esperti" non meglio identificati, o ricavate da dati, sondaggi e statistiche ufficiali fornite dai vari governi (ciò che naturalmente fa venire meno ogni pretesa di scientificità dello studio). Alla fine del 2012, la Norvegia era risultata essere la nazione più democratica al mondo con un punteggio di 9,93, mentre la Corea del Nord chiudeva la classifica con un punteggio di 1,08.

⁸¹ In cui per soprammercato il presidente ha il controllo legale o informale, diretto o indiretto, della gran parte dei mezzi di informazione attraverso i quali i cittadini formano le proprie opinioni politiche.

⁸² Vedi nota 42.

⁸³ Che per giunta non sono responsabili verso i loro elettori e non possono essere da loro revocati; Cfr. H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato*, cit., p. 294 ss.



quale (almeno a parole) la democrazia è universalmente apprezzata e reputata moralmente superiore alle altre forme di governo: l'autonomia collettiva fondata su un principio di maggioranza che attribuisce lo stesso peso a tutti i voti dati dai partecipanti alla decisione politica generale, trattando costoro come agenti morali degni di uguale rispetto e considerazione⁸⁴.

La democrazia liquida è stata ideata per l'appunto con l'intento di massimizzare questa autonomia collettiva, dando a ciascun cittadino il maggior grado di controllo possibile sull'oggetto, sui temi, sui tempi e sui modi della sua partecipazione politica. Ciò, tuttavia, pone un altro problema: l'*usabilità* delle relative piattaforme, che richiedono non solo una qualche dimestichezza con l'uso delle ICT, ma anche la comprensione dei principi fondamentali di un sistema decisionale complesso e totalmente difforme da quelli a cui i cittadini delle democrazie parlamentari odierne sono avvezzi. Qui non si tratta soltanto di scegliere un simbolo/candidato tra quelli che compaiono a schermo in una rappresentazione piuttosto fedele della scheda che si adopera nelle soluzioni di voto elettronico già sperimentate con successo in molti paesi, ma occorre padroneggiare degli strumenti tecnologici, logici e più in generale culturali, che, nel momento in cui scrivo, non sono ancora alla portata di tutti. Se è pur vero che, per dirla con Lenin, ogni cuoco deve imparare a governare lo stato, si può oggi ancora dubitare che la maggioranza della popolazione dei paesi occidentali, per non parlare di quelle dei paesi in via di sviluppo, sia in grado di adoperare con cognizione di causa strumenti complessi come LiquidFeedback senza una formazione *ad hoc*. Si arriva così a una *seconda scala*, posta per così dire sul piano soprastante quella che abbiamo esaminato in precedenza. Mi riferisco al rapporto tra le conoscenze/attitudini richieste per adoperare autonomamente e con cognizione di causa questi strumenti partecipativi e quelle di cui dispone il cittadino "medio". Nelle attuali circostanze, tale rapporto pone problemi analoghi a quelli sperimentati in altre fasi storiche o aree geografiche, in cui si discute(va) del *se*, del *come* e del *perché* assicurare la partecipazione politica dei molti cittadini *analfabeti*, non in grado di esercitare i propri diritti politici perché non capaci di leggere che cosa fosse scritto nelle schede⁸⁵. Problemi densi di implicazioni, legati

⁸⁴ Cfr. R. HARRISON, *La democrazia è un bene?*, cit., p. 254 ss.

⁸⁵ Sugli effetti perversi del c.d. *digital divide* sulla democrazia elettronica, cfr. ad es. P. NORRIS, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet in Democratic Societies*, Cambridge University Press, New York, 2001; J.A.G.M. VAN DIJK, *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*, Sage Publications, Thousand



come sono al più generale dibattito sulle capacità richieste per esercitare i diritti politici e alla determinazione delle soglie di partecipazione necessarie per la validità delle decisioni collettive. Non posso in questa sede considerare tali questioni se non nel loro aspetto di riprova di una delle mie tesi di partenza: i menzionati problemi di scala sono aperti a diverse soluzioni tecnico-informatiche, ciascuna delle quali chiama in causa importanti e talvolta dolorose scelte etico-politiche relative a (i criteri sulla base dei quali individuare) i mezzi migliori per conseguire dei fini in verità nient'affatto scontati e non necessariamente determinati in modo nitido⁸⁶. Scelte che in ogni caso non possono e non devono occultarsi dietro le cortine del *soluzionismo tecnologico*, l'atteggiamento iper-costruttivista, de-responsabilizzante e ingenuamente fiducioso di chi ritiene che perfino le questioni politico-sociali più complesse possano essere trattate sempre come problemi isolati o isolabili, nitidamente definiti e dotati di soluzioni chiare, computabili, algoritmiche e puramente *tecnologiche* nel senso di attinenti solo alla conoscenza dei mezzi materialmente necessari all'attuazione di fini presentati come auto-evidenti⁸⁷.

4 - Segretezza del voto e autonomia

Anche la segretezza del voto, come la democrazia, viene spesso giustificata in rapporto all'autonomia politica. Se il voto è palese, o addirittura se è documentato e reso pubblico (come avviene nelle descritte implementazioni della democrazia delegata), diventa possibile monitorare l'esercizio dei diritti politici di ciascun cittadino⁸⁸. Si aprono così le porte a

Oaks, CA, 2005; P. DI MAGGIO, E. HARGITAI, C. CESTE, S. SHAFER, *Digital Inequality: From Unequal Access to Differentiated Use*, in AA. VV., *Social Inequality*, Russell Sage Foundation, a cura di K. Neckerman, New York, 2004, pp. 355-400.

⁸⁶ Sulla valenza etico-politica di molti problemi apparentemente solo "tecnici", cfr. G. GOMETZ, *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, ETS, Pisa, 2008.

⁸⁷ Parla di "soluzionismo tecnologico" E. MOROZOV, *To Save Everything Click Here*, cit., in una critica ispirata al pensiero di Friedrich Hayek, Michael Oakeshott e altri autori anti-costruttivisti.

⁸⁸ Per voto "palese" intendo semplicemente il voto non segreto (ciò che in inglese si designa spesso con l'espressione "*open voting*"); per voto "pubblico" intendo il voto registrato in documenti facilmente accessibili al pubblico che danno conto sia delle preferenze espresse da ogni singolo votante, sia del fatto che egli abbia effettivamente votato (mutuo questa definizione di "*public vote*" da D. STURGIS, *Is Voting a Private Matter?*, *Journal of Social Philosophy*, vol. 36, n. 1, 2005, p. 18). Naturalmente, se il voto è pubblico esso è anche palese, ma non è necessariamente vero l'inverso. Non a caso, vi



varie forme di interferenza e perfino coercizione da parte di gruppi o soggetti in grado di far valere una posizione di forza di ordine sociale (ad es. quella del “capofamiglia” sui suoi familiari), giuridico (ad es. quella del datore di lavoro sui suoi dipendenti), economico (il ricco che offre premi al povero che vota in un certo modo), politico (l’aspirante dittatore che minaccia conseguenze sfavorevoli per i cittadini che non favoriranno la sua ascesa al potere) o financo criminale (il capomafia che intimidisce o alletta le comunità residenti in un certo territorio)⁸⁹. Queste interferenze perturbano l’autonomia intesa sia in una dimensione collettivo-egualitaria sia in senso individuale. La prima subisce detrimento a causa del venir meno dell’isocrazia: i cittadini non sono più uguali nelle quote di potere decisionale esercitabili nelle sedi pubbliche, giacché alcuni di essi sono in grado di guidare, manipolare o coartare le scelte di un certo numero di altri individui⁹⁰. Essendo inoltre l’autonomia collettiva una proiezione delle preferenze politiche dei singoli cittadini combinate secondo il

sono assertori del voto palese che rifiutano il voto pubblico (cfr. ad es. **G. BRENNAN, P. PETTIT**, *Unveiling the Vote*, *British Journal of Political Science*, 20, 1990, pp. 327, 330).

⁸⁹ Questa ovvia considerazione è un *topos* della secolare discussione sul *secret ballot* almeno dall’epoca di James Mill, il quale osserva che si può intimidire o minacciare gli elettori affinché votino per un certo candidato solo se si può sapere per chi quegli elettori hanno votato; cfr. **J. MILL**, *The Ballot*, *Westminster Review*, XXIV, July 1830. Proprio l’esigenza di segretezza del voto, come si sa, ha fino a tempi recenti giustificato l’esclusione dal voto delle donne, degli schiavi e dei lavoratori, categorie ritenute troppo dipendenti da, rispettivamente, i mariti, i padroni e i datori di lavoro; cfr. **J.S. MILL**, *Considerations on Representative Government*, cit., pp. 334 ss., 479 ss. Occorre peraltro ricordare che nel XIX secolo queste interferenze erano tutt’altro che universalmente disapprovate; cfr. **T.J. NOSSITER**, *Influence, Opinion and Political Idioms in Reformed England*, Harvester, Brighton, 1975. Esemplici sono a questo proposito le considerazioni di J. W. Croker, che nel 1838, osserva: “The landlord [...], from his education, his opportunities, his larger views, as well as his larger stake, must be, in the great majority of cases, the best judge and the safest guide; and the influence of property in such circumstances is the influence of reason and experience, guiding the less enlightened to their common and inseparable advantage”; **J.W. CROKER**, *The Ballot*, *Quarterly Review*, volume 61, 1838, p. 519.

⁹⁰ Non a caso, il voto segreto è stato classicamente considerato come la principale garanzia contro le influenze elettorali che le classi sociali dominanti esercitano su quelle subalterne grazie alla propria posizione di forza economica e/o coercitiva; cfr. **J. HAMBURGER**, *Intellectuals in Politics: John Stuart Mill and the Philosophic Radicals*, New Haven, 1965, pp. 68-71. Si può peraltro osservare che non sempre il voto segreto garantisce una protezione contro le rappresaglie di chi intende influenzarlo o coartarlo. Constatando che in occasione del Diciassettesimo Congresso del Partito del 1934, tra 160 e 260 delegati avevano votato contro di lui, Stalin ne fece arrestare per crimini controrivoluzionari e liquidare 1108 su 1225; cfr. **W. TAUBMAN**, *Khrushchev: The Man and His Era*, Norton, New York, 2003, p. 78.



principio di maggioranza, è ovvio che su di essa si ripercuotono tutte le perturbazioni derivanti dalla mancata protezione dell'autonomia individuale, in misura proporzionale alla loro incidenza statistica⁹¹. Queste perturbazioni scaturiscono dal fatto che le conseguenze del voto che ciascun votante valuta in quanto miglior giudice dei propri interessi non comprendono solo quelle che ricadono su tutti i cittadini interessati dalla decisione politica in via di approvazione, compreso il votante stesso, ma anche dei vantaggi o svantaggi aggiuntivi: quelli, personali o privati, ricollegabili alle promesse/lusinghe o ai ricatti/intimidazioni provenienti da chi tenta di influenzare il voto. Per la verità, questa distinzione tra conseguenze "pubbliche" e conseguenze "private" del voto non convince tutti gli studiosi allo stesso modo. Alcuni assertori delle concezioni meramente aggregative della democrazia potrebbero infatti far notare che nelle odierne democrazie parlamentari gli elettori non votano necessariamente per i rappresentanti ritenuti in grado di realizzare l'"interesse collettivo", bensì, almeno talvolta, per quelli ritenuti in grado di meglio tutelare i propri (talora inconfessabili) interessi privati⁹². Più in generale, si potrebbe far notare che qualsiasi decisione politica basata sul principio di maggioranza viene adottata sulla base degli interessi numericamente prevalenti, indipendentemente dai loro meriti/demeriti sostanziali e soprattutto indipendentemente da una loro convergenza/funzionalità verso ciò che i teorici della democrazia deliberativa designano con espressioni quali "bene comune", "interesse generale" e simili⁹³. Ciò vale non tanto per il caso dei ricatti o delle

⁹¹ Ciò vale sia per le concezioni aggregative ispirate alla tradizione risalente a Bentham e James Mill, le quali, pur negando che la democrazia tenda alla determinazione di una volontà *unitaria* e *unanime* del *demos*, considerano il principio di maggioranza come il metodo più appropriato per pervenire a un compromesso accettabile tra i diversi interessi/volontà dei singoli cittadini (cfr. ad es. **P. GÉRARD**, *Droit ed démocratie*, Publications des Facultés Universitaires, Saint-Louis, Bruxelles, 1995, pp. 169-70), sia per la tradizione deliberativista risalente a Rousseau e a John Stuart Mill, che assegna al principio di maggioranza "*the task of ironing out the errors in different voters' judgements of what the public good entails*" (così **G. BRENNAN**, **P. PETTIT**, *Unveiling the Vote*, cit., p. 316, che denominano le due tradizioni qui menzionate rispettivamente "*the Preference View of Politics*" e "*the Judgement View of Politics*").

⁹² Non è forse inutile ricordare che quest'orientamento dei votanti verso il proprio interesse privato è considerato del tutto legittimo da buona parte del pensiero liberale a partire dal XIX secolo; cfr. ad es. **G.J. HOLYOAKE**, *A New Defence of the Ballot: In Consequence Of Mr. Mill's Objections to it*, Book Store, Londra, 1868.

⁹³ Anzi, "si può sostenere che la legittimità della democrazia dipenda proprio dalla sua superiore capacità di risolvere i problemi che *non* ammettono consenso"; **M. LEET**, *Jürgen Habermas and Deliberative Democracy*, in **AA. VV.**, *Liberal Democracy and its Critics*, a



minacce rivolte ai votanti (per le quali, tuttavia, taluno potrebbe maliziosamente ricordare il brocardo *coactus tamen voluit*, al centro della millenaria discussione civilistica sulla violenza come vizio del consenso), quanto per i casi in cui vengono offerti vantaggi economici o altre utilità in cambio di un esercizio compiacente dei propri diritti politici. In quest'ottica, un *libertarian* radicale potrebbe financo osservare che anche il cittadino che ceda dietro compenso a terzi la propria quota di potere di decisione politica potrebbe farlo sulla base di un'auto-determinazione in qualche senso libera e comunque "normale", se non addirittura pienamente legittima⁹⁴.

Queste considerazioni rischiano però di far perdere di vista un punto a mio avviso fondamentale e del resto continuamente evidenziato, da Bentham in poi⁹⁵: qui stiamo discutendo della giustificazione della segretezza sulla base della sua attitudine a proteggere/garantire

cura di A. Carter, G. Stokes Polity Press, Cambridge, 1998, pp. 77-97, p. 93. Cfr. anche J.J. COHEN, *Deliberation and Democratic Legitimacy*, AA. VV., *Deliberative Democracy*, a cura di J. Bohman, W. Rehg, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1997, p. 75. Sul punto, si vedano anche le considerazioni svolte nel prossimo paragrafo.

⁹⁴ Il sofista che volesse estendere questo discorso specioso alle minacce, potrebbe richiamare le considerazioni di Benedetto Croce, *Filosofia della pratica*, III ediz., p. 310, secondo cui anche le azioni compiute per evitare le conseguenze sfavorevoli minacciate in caso contrario sono pur sempre libere: "Nessun'azione può essere mai costretta; ogni azione è libera, perché lo Spirito è libertà: potrà, in un determinato caso, non ritrovarsi l'azione che si era immaginata, ma un'azione costretta è cosa che non s'intende, perché i due termini sono repugnanti". A questo sofista si potrebbe rispondere svelando il trucco definitorio di Croce, che incorpora surrettiziamente nel concetto d'azione l'elemento della libertà, ponendosi così "da un punto di vista tanto alto (è quel che si chiama di solito il punto di vista "speculativo") da non riuscire più a vedere le differenze di grado, che del resto sono le sole differenze che in questa sede ci interessano. Ammettiamo che il consenso e la forza non si possano distinguere con un taglio netto, e che un minimo di consenso sia sempre necessario, anche là dove sembra che l'azione sia massimamente costretta. La distinzione empirica tra adesione libera e adesione forzata rimane. [...] Se l'adesione data per consenso e quella data per forza possono sembrare indistinguibili da chi guarda il problema preoccupato dalla libertà dello Spirito, appaiono distinte e abbastanza chiaramente distinte a chi si propone lo scopo di studiare *i mezzi* con cui il consenso viene ottenuto"; N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, ora in N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 133 (corsivo mio). Sulla coercizione si vedano almeno H.L.A. HART, *Are There Any Natural Rights?*, *The Philosophical Review*, vol. 4, no.2, Apr. 1955, pp. 175-191, R. NOZICK, *Coercion*, in AA. VV., *Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel*, a cura di S. Morgenbesser, P. Suppes, M. White St. Martin's Press, New York, 1969, pp. 440-472.

⁹⁵ Cfr. J. BENTHAM, *Plan of Parliamentary Reform in the Form of a Cathechism* (1817), in J. BENTHAM, *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, William Tait, Edinburgh, 1838-1843, Vol. III, spec. sezioni V e XII.



l'autonomia dei votanti, e non in ragione della sua strumentalità a questo o a quell'interesse, pubblico o privato che sia⁹⁶. Sotto questo aspetto, la segretezza è senz'altro funzionale all'autonomia perché pone il votante nelle condizioni di decidere in proprio, al riparo da condizionamenti esterni, *quali* interessi, esigenze, valori privilegiare, *scegliendo* tra quelli eventualmente riconducibili ai vantaggi/svantaggi prospettati da chi intende influenzare il suo voto e gli altri da lui reputati rilevanti in base al proprio libero apprezzamento e riguardanti gli ambiti più disparati, come la fiducia sulle qualità personali del tal candidato, l'affezione verso i vestigiali simboli ideologici esibiti da certe formazioni politiche, l'avversione a specifici punti programmatici inclusi nell'agenda politica di un dato partito ecc. Grazie all'impossibilità di imputare una certa preferenza ai singoli votanti, costoro conservano la signoria di decidere come vogliono, al riparo da qualsiasi possibilità di recriminazione o rappresaglia. La loro auto-determinazione è infatti protetta dalla segretezza a vari livelli: il livello della scelta sul *se* e *che cosa* decidere (esercitare/non esercitare i propri diritti politici, quale rappresentante eleggere, votare "sì" o "no" al dato quesito referendario ecc.) e il livello, superiore, in cui si decidono i *criteri* secondo cui quest'ultima decisione va adottata. L'autonomia dei votanti a suffragio segreto si estende dunque anche questo livello meta-decisionale, nella guisa di una libertà di *decidere i criteri* secondo cui determinare il contenuto del voto, in una partecipazione alla decisione politica collettiva almeno *potenzialmente* libera da condizionamenti esterni: è il cittadino a decidere *se* cedere a questi eventuali condizionamenti o meno, e in ogni caso quest'ultima scelta risulta sottratta a qualsiasi possibilità di controllo esterno, almeno quando la segretezza è intesa in senso proprio e dunque è *obbligatoria*, e non meramente facoltativa.

Quest'ultimo rilievo merita forse un approfondimento. Si potrebbe invero eccepire che il suffragio più confacente all'autodeterminazione del cittadino è quello che prevede non un obbligo, bensì una di mera facoltà (permesso) di segretezza: il votante sarebbe libero di autodeterminarsi fino in fondo soltanto quando *può anche* rinunciare alla segretezza e rendere palese il suo voto, ad esempio mostrando ad altri soggetti la scheda su cui è trascritto prima di deporla nell'urna⁹⁷. Questa considerazione, tuttavia,

⁹⁶ Sulla giustificazione della segretezza/pubblicità del voto in rapporto al bene comune, si veda il prossimo paragrafo.

⁹⁷ Storicamente, soluzioni di questo tipo sono state praticate nel XIX secolo sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, e sono tuttora ammesse in alcuni ordinamenti (ad esempio, In Oregon dal 1998 si vota esclusivamente per posta, elezioni presidenziali



presta il fianco a diverse critiche. In primo luogo, essa confonde la questione dell'autodeterminazione circa la segretezza/pubblicità del proprio voto con l'autodeterminazione circa (i criteri sulla base dei quali determinare) il suo contenuto. È solo questo secondo ambito che, in quanto direttamente coinvolto con l'esercizio dell'autonomia *politica*, viene protetto dalla garanzia della segretezza. In secondo luogo, essa confonde la *secrecy* del voto con la sua *privacy* (in alcuna delle sue varie declinazioni)⁹⁸. La segretezza è data dall'impossibilità di ricollegare il voto alla persona che lo ha espresso, *dunque o è obbligatoria o non è*⁹⁹; la *privacy* del voto consiste invece semplicemente in una sempre derogabile pretesa alla non divulgazione delle proprie preferenze politiche, e non è giustificata in ragione del valore ascrivito all'autonomia, bensì sulla scorta di altre ragioni (solitamente ricondotte a esigenze non *pubbliche* ma, come del resto suggerisce in nome del concetto, *private*, quali la tutela della confidenzialità, anonimità e segretezza dei fatti concernenti la persona e delle sue preferenze, o i limiti all'uso del suo nome, la tutela della sua reputazione, dell'onore o più in generale della sua dignità ecc.)¹⁰⁰. Chi peraltro, sordo a queste argomentazioni, sostenesse che l'autodeterminazione del cittadino, per essere completa, deve potersi estendere anche all'opzione che gli consente di scegliere tra segretezza e pubblicità

incluse, dunque il votante può certamente esibire a terzi la scheda recante la sua preferenza prima di spedirla).

⁹⁸ Questa confusione è un elemento ricorrente nelle critiche contemporanee del *secret ballot* ed è rivelata fin dal titolo di uno dei più citati articoli sul tema, ossia **D. STURGIS**, *Is Voting a Private Matter?*, cit., che con un elaborato *straw man argument* critica le tesi che pretendono di giustificare una questione *civica* come la segretezza del voto sulla base di esigenze *private* di tutela della *privacy* decisionale dei cittadini, intesa come libertà *individuale* da qualsiasi interferenza esterna nelle decisioni attinenti alla vita personale (pp. 18-21, 24). In realtà, come s'è detto nel § 0, l'autonomia che giustifica la democrazia non va intesa nella sua dimensione meramente individuale/privata bensì nella sua dimensione collettiva/pubblica, una dimensione che però risulta dalla combinazione paritaria delle preferenze individuali dei cittadini. Le stesse preferenze che la segretezza rende più difficilmente influenzabili o pilotabili.

⁹⁹ Lo osserva tra gli altri Carl Schmitt, affermando che la segretezza che consiste in un diritto e non in un dovere del cittadino non è una segretezza genuina; cfr. **C. SCHMITT**, *Verfassungslehre*, cit., p. 274. Cfr. anche **J. ELSTER**, *Securities against Misrule*, cit., che a p. 9 afferma: "From the point of view of democratic theory, however, the crucial question is whether the citizen can *credibly communicate* her vote to a prospective vote buyer, since if she cannot he will not pay for it" (corsivo dell'autore).

¹⁰⁰ Per una rassegna delle varie esigenze sottese alla tutela della *privacy*, vedasi almeno **A. ALLEN**, *Privacy, Oxford Handbook of Practical Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 485. L'importanza della distinzione tra *secrecy* e *privacy* del voto è sottolineata, tra gli altri, da **J. ELSTER**, *Securities against Misrule*, cit., pp. 8-9.



del voto, dovrebbe considerare un altro problema: poiché l'esito della scelta tra riservatezza e pubblicità è pubblicamente noto, sia che il cittadino opti per la pubblicità (perché allora il voto è pubblicamente conoscibile) sia che opti altrimenti (perché dalla mancata pubblica conoscibilità del voto si inferisce la scelta della segretezza), l'opzione stessa risulta influenzabile dalle stesse minacce/lusinghe con cui si intende influenzare il voto: i votanti possono essere indotti a scegliere la pubblicità del voto esattamente come possono essere costretti a votare per un certo candidato¹⁰¹. Ciò che dunque sembra determinare un incremento delle capacità di autodeterminazione del cittadino, comporta in verità un suo detrimento, sotto forma di mancata protezione dalle occhiate ingerenze di individui o gruppi interessati al controllo, all'interferenza e talora alla coercizione dell'esercizio dei diritti politici altrui¹⁰².

V'è infine chi attacca il nesso l'autonomia politica collettiva e la segretezza del voto su un piano fattuale, osservando che le legittime preoccupazioni circa le minacce, i ricatti e le discriminazioni, se riferite alle odierne democrazie, sono tutto sommato esagerate, dato che: 1) uno stato democratico degno di questo nome deve offrire ai suoi cittadini tutte le protezioni necessarie alla pubblica espressione delle loro preferenze politiche, anziché evitare le occasioni di intimidazione e discriminazione¹⁰³; 2) tali intimidazioni e discriminazioni colpiscono un numero di vittime esiguo, se rapportato agli elettori delle grandi democrazie odierne, e sono comunque disincentivate dagli alti costi

¹⁰¹ Sul punto, vedi tra gli altri **J. BENTHAM**, *An Essay on Political Tactics*, in **J. BENTHAM**, *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring, William Tait, Edinburgh, 1838-1843, Vol. II, pp. 367-370* e, da ultimo, **J. ELSTER**, *Securities against Misrule. Juries, Assemblies, Elections*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 7.

¹⁰² Bentham osserva che questo sistema di *demi-publicity* somma gli svantaggi della pubblicità a quelli della segretezza del voto, senza produrre i vantaggi di entrambe, giacché gli "individuals would thus be exposed, in all their votes, to every seductive influence, and would be withdrawn from the principal tutelary influences. This is the system which it would be proper to establish, if we would secure punishment to probity, and reward to prevarication"; **J. BENTHAM**, *An Essay on Political Tactics*, cit., p. 370.

¹⁰³ Così **D. STURGIS**, *Is Voting a Private Matter?*, cit., p. 26. Sulla stessa falsariga, Brennan e Pettitt affermano: "Our belief is that the law should be able to undermine the possibility of intimidation [...]; it should be able to outlaw and inhibit intimidatory activities. But even were the law incapable of this, the fact that most such situations involve at least two powerful parties means that it may be in the interest of neither to go the road of intimidation; such an initiative might merely produce a similar response on the other side, thereby making both worse off"; **G. BRENNAN, P. PETTIT**, *Unveiling the Vote*, cit., p. 331.



economici che comportano per i loro autori, dalla riprovazione sociale e dalla refrattarietà del diffuso *ethos* democratico¹⁰⁴; 3) il governo, i datori di lavoro e gli amici/familiari sono oggi di solito *già* in grado di scoprire con facilità le preferenze politiche di un dato individuo, senza alcuna necessità di conoscere il modo in cui egli vota; pertanto, dal punto di vista di chi intenda operare delle discriminazioni in base a tali preferenze, fa ben poca differenza che il voto sia pubblico o segreto¹⁰⁵. Tutti questi argomenti sono a mio parere poco convincenti per la semplice ragione che, come del resto ammesso *en passant* dagli stessi loro assertori¹⁰⁶, sono elaborati e valgono con esclusivo riferimento a scenari in cui la protezione dell'autonomia politica è *già assicurata altrimenti* che dalle garanzie di segretezza del voto. In questo senso, essi non danno ragioni per negare che la segretezza serva a proteggere l'autonomia politica, ma si limitano a ricordare che questa può essere difesa *anche* con altri mezzi, più o meno efficaci: severe sanzioni che puniscano le intimidazioni anche solo percepite dai votanti, forte riprovazione sociale per chi discrimina in base al voto, ecc. Una conclusione affatto ovvia, che però viene talora fraintesa fino al punto da far considerare questi ulteriori mezzi come necessariamente *alternativi* alla segretezza, quando in effetti essi sono dei presidi che *concorrono* con essa ad assicurare che il maggior numero possibile di cittadini siano in grado di esprimere le proprie preferenze nelle sedi decisionali pubbliche al riparo da condizionamenti esterni. Ma soprattutto, quegli argomenti non sembrano tenere in debita considerazione: a) le situazioni in cui l'apparato coercitivo dello stato o la riprovazione sociale perdono o non hanno (o non ancora, o mai hanno avuto) la forza sufficiente a contrastare i fenomeni di

¹⁰⁴ "There would be so many votes to be bought in any case that no politician or party would be able to pay"; G. BRENNAN, P. PETTIT, *Unveiling the Vote*, cit., p. 330. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono espresse da D. STURGIS, *Is Voting a Private Matter?*, cit., p. 27.

¹⁰⁵ Così D. STURGIS, *Is Voting a Private Matter?*, cit., p. 27; un argomento analogo è proposto da G. BRENNAN, P. PETTIT, *Unveiling the Vote*, cit., i quali a p. 331 scrivono: "As things stand, those in power often have sufficient information to be able to pick off those who vote an uncongenial line. That they do not do so is probably due to a number of factors: that it is illegal to discriminate in the manner contemplated; that it runs against the common ethos and would attract unwelcome attention; and that in almost all situations where such blackmail is possible there is a balance of forces - employer versus union, landlord versus tenant association - which ought to militate against it".

¹⁰⁶ Sturgis ammette che "Nonetheless, public voting would not be appropriate in situations where the rule of law is precarious"; *Is Voting a Private Matter?*, cit., p. 26, e Brennan e Pettit precisano che le loro considerazioni riguardano le "circumstances which typically prevail in contemporary Western Democracies"; G. BRENNAN, P. PETTIT, *Unveiling the Vote*, cit., p. 331.



interferenza nelle scelte politiche altrui che potrebbero manifestarsi in caso di voto palese o addirittura pubblico; b) il fatto che gli elettorati delle democrazie contemporanee vengono coinvolti anche in consultazioni aventi una dimensione meramente *locale*, in cui i candidati si contendono talora poche decine di voti, ciò che contribuisce a metter fuori gioco i rilievi circa il grande numero dei partecipanti alle procedure decisionali¹⁰⁷; c) il pericolo che il soggetto dalle cui interferenze occorre proteggersi sia o diventi *lo stato stesso*. Questi autori pretendono insomma di riferire i loro discorsi soltanto alle situazioni in cui il *rule of law* è in piena salute e predispone delle misure che già proteggono efficacemente i cittadini dalle indebite interferenze dei pubblici poteri o degli altri cittadini nelle loro scelte, dimenticando che l'esperienza storica pullula di aspiranti dittatori che riescono a smantellare la democrazia sfruttando le sue stesse procedure, forzate di solito nei loro aspetti banalmente materiali: l'espressione del voto, appunto, ma anche la conta dei voti, la comunicazione dei risultati delle consultazioni popolari e, più in generale, tutti i momenti che prestano il fianco a ingerenze da parte di apparati legali, pseudo-legali o senz'altro illegali finalizzati al controllo, all'interferenza e talora alla coercizione dell'esercizio dei diritti politici dei cittadini. Si dimentica inoltre che in Iraq, Afghanistan, Ucraina ma anche in certe regioni dell'odierno sud-Italia, intere comunità sentono sul collo il fiato di forze coercitive organizzate che non vedono l'ora di poter far strame dell'autonomia politica, sia nella sua dimensione individuale sia in quella collettiva. Se invero si volge lo sguardo oltre le tutto sommato confortanti realtà istituzionali nordamericane ed europee, o se ne ricorda la storia, o si ipotizzano alcuni dei loro possibili sviluppi, si scorgono scenari inquietanti in cui la tutela effettiva della segretezza del voto continua a essere un mezzo – forse non l'unico ma probabilmente indispensabile – di *auto-conservazione* della democrazia.

In conclusione, l'autonomia del votante è protetta dalla segretezza del voto poiché questa lo mette nelle condizioni di essere l'unico giudice di ultima istanza dei propri interessi, determinando in tutta libertà sia il contenuto sia i criteri delle scelte politiche che esprime durante le consultazioni popolari. Questa protezione dell'autodeterminazione individuale ridonda ovviamente in una protezione dell'autonomia collettiva, che, come ricordavo sopra, emerge dal confronto delle autonomie individuali operato secondo le regole e le procedure egualitarie

¹⁰⁷ In Italia, ad esempio, si svolgono delle elezioni per eleggere i sindaci di comuni che talora contano poche decine di abitanti.



che sostanziano la democrazia intesa nel suo senso odierno. La segretezza del voto, in questa prospettiva, può continuare a essere riguardata come funzionale e probabilmente necessaria all'espressione e alla conservazione di tale autonomia politica, dunque può certamente essere apprezzata come un *jewel in the democratic crown*, e non guardata con disappunto come un *blemish* che ne offusca lo splendore¹⁰⁸. E credo che Giacomo Matteotti sarebbe d'accordo¹⁰⁹.

5 - Segretezza del voto e bene comune

Una volta assodata la (del resto intuitiva) relazione tra autonomia e segretezza del voto dei cittadini, restano da esaminare le ragioni di chi propone un suo superamento o abbandono in ragione di altre esigenze rappresentate come superiori. Non posso qui trattare tutte queste proposte, che sono numerosissime e varie¹¹⁰, ma credo di poter

¹⁰⁸ L'allegoria del gioiello ribalta quella di G. BRENNAN, P. PETTIT, *Unveiling the Vote*, cit., che a p. 328 affermano: "The secret vote is not something to be happy about. It is a blemish in the democratic crown, not a jewel".

¹⁰⁹ Nel discorso reso alla Camera dei deputati il 30 maggio 1924, Matteotti denunciò i brogli che avevano caratterizzato le elezioni del precedente 6 aprile, dichiarando tra l'altro: "Coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine, ebbero, dentro le cabine, in moltissimi Comuni, specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati di controllare i loro voti. Se la Giunta delle elezioni volesse aprire i plichi e verificare i cumuli di schede che sono state votate, potrebbe trovare che molti voti di preferenza sono stati scritti sulle schede tutti dalla stessa mano, così come altri voti di lista furono cancellati, o addirittura letti al contrario". Dieci giorni dopo quest'intervento, il deputato socialista venne rapito e ucciso con due coltellate da una squadra di individui in seguito identificati come membri della polizia politica fascista; cfr. G. GEROSA, G.F. VENÉ, *Il delitto Matteotti*, Milano, Mondadori 1972, p. 123.

¹¹⁰ Oltre a quelli considerati più oltre nel testo, vi sono altri argomenti che militano a favore del restringimento o un superamento del suffragio segreto. Tom Theuns, ad esempio, insiste sul valore assegnato alla possibilità di riconoscere i propri alleati e avversari politici: solo se il voto è palese risulterebbe possibile qualificare attendibilmente altri soggetti come alleati o avversari politici, al di là delle loro eventuali dichiarazioni pubbliche di voto. Un altro argomento, assai popolare in Inghilterra e negli Stati Uniti almeno fino al 1870, si basa sull'apprezzamento del coraggio e della dignità mostrati da chi decide e agisce alla luce del sole, senza alcun bisogno della "un-manly" e "un-english" protezione offerta dalla segretezza del voto. Una formulazione classica di questo argomento è in S. SMITH, *Edinburgh Review*, 1839, citato da J.H.PARK, *England's controversy over the Secret Ballot*, *Political Science Quarterly*, 41:1 (1931), p. 61. Considerazioni simili vengono espresse nel 1867 dal senatore dell'Illinois Lyman Trumbull: "I want to see every man an independent voter, not sneaking to the polls and hiding his expression in a secret ballot" (citato in P. BOURKE, D. DEBATS, *Charles*



individuare almeno un elemento comune alla maggior parte di esse, ossia l'idea secondo cui le scelte dei votanti, se segrete, non sarebbero adottate in ragione o in funzione di ciò che è variamente denominato "interesse (o bene) generale (o collettivo, o pubblico, o comune)", bensì sulla scorta di altri motivi, ritenuti di solito meno nobili, che determinerebbero un generale scadimento della qualità dell'*output* democratico¹¹¹. La segretezza del voto, in quest'ottica, viene criticata in quanto schermo che favorisce il bieco e gretto *bargaining* che "inquina" le procedure democratiche, allontanandole dal perseguimento dell'interesse generale a tutto vantaggio degli egoistici interessi "individuali" o "particolari" o "privati". Esempio a questo proposito è il percorso intellettuale di John Stuart Mill, in gioventù convinto assertore della segretezza del voto, che negli anni della maturità diventa uno dei suoi più accaniti critici, osservando che il *secret ballot* è certo un efficace rimedio contro la corruzione o la coercizione dei votanti che si trovano in situazioni di soggezione al potere altrui, ma che esso è tuttavia foriero di mali ben maggiori a causa dell'egoismo dei votanti stessi, che possono celare dietro il paravento della segretezza i voti dati perseguendo i propri bassi e loschi interessi personali o di categoria, liberi da qualsiasi senso di responsabilità o vergogna¹¹². Al contrario, se il

Sumner, the London Ballot Society, and the Senate Debate of March 1867, Perspectives in American History, New Series 1, 1984, 343-357). Un altro argomento ancora afferma che il voto segreto faciliterebbe la rielezione dei rappresentanti già in carica piuttosto che l'elezione di *outsiders*; cfr. J.C. HECKELMAN, A.J. YATES, *Incumbency preservation through electoral legislation: The case of the secret ballot*, Economics of Governance, 3, 2002, pp. 47-57. Non discuto questi argomenti nel presente lavoro perché, confortato del resto dalla gran parte della letteratura filosofica sul *secret ballot*, li reputo fondati su esigenze normative che nella giustificazione della democrazia risultano tutto sommato secondarie e cedenti rispetto al valore dell'autonomia politica o a quello degli esiti delle procedure democratiche.

¹¹¹ Questa tesi, già considerata da James Mill, *The Ballot*, Westminster Review, XVIII, July 1830, pp. 1-39, è ripresa nel ventesimo secolo ad esempio da G. BRENNAN, P. PETTIT, *Unveiling the Vote*, cit., pp. 311-333. Per una revisione critica cfr. N. URBINATI, *Mill on Democracy*, University of Chicago Press, Chicago, 2002, A. LEVER, *Mill and the Secret Ballot: Beyond Coercion and Corruption*, Utilitas, 19:3, 2007, pp. 354-378.

¹¹² "Thirty years ago it was still true that in the election of members of Parliament the main evil to be guarded against was that which the ballot would exclude coercion by landlords, employers, and customers. At present, I conceive a much greater source of evil is the selfishness, or the selfish partialities, of the voter himself. A base and mischievousness vote is not, I am convinced, much oftener given from the voter's personal interest or class interest, or some mean feeling in his own mind, than from any fear of consequences at the hands of others: and to these influence the [secret] ballot would enable him to yield himself up, free all sense of shame or responsibility. [...] People will give dishonest or mean votes from lucre, from malice, from pique, from



voto è palese o addirittura pubblico, i cittadini possono/devono render conto alla collettività delle loro scelte politiche, e dunque sono indotti a votare in un modo che consenta di fornire una giustificazione rispettabile della loro scelta, eventualmente presentando i loro eventuali interessi egoistici o vantaggi personali con le fattezze di argomenti almeno apparentemente coerenti, universali e rivolti al perseguimento di risultati socialmente accettabili. Ciò, secondo alcuni, potrebbe alla lunga addirittura innescare un processo virtuoso di retroazione, inducendo i cittadini a *pensare* veramente in termini di bene comune, specialmente quando essi sono tenuti a confrontare le loro idee con quelle degli altri partecipanti alla decisione collettiva in un dialogo ragionato, aperto e pubblico¹¹³: non è un caso che buona parte delle critiche contemporanee della segretezza del voto provengano dalle fila degli assertori della democrazia deliberativa¹¹⁴. Sempre a J. S. Mill si attribuisce inoltre l'assioma etico-politico presupposto da molti di questi argomenti, ossia l'idea secondo cui i cittadini hanno degli obblighi morali che li rendono *responsabili* delle loro scelte politiche nei confronti della collettività, pertanto è bene che tali scelte siano palesi, in modo da poterne verificare la conformità rispetto: 1) alle intenzioni e argomentazioni espresse durante la discussione pubblica che le precede e/o 2) (alle esigenze variamente ricondotte) all'interesse generale/bene comune¹¹⁵.

personal rivalry, even from the interests or prejudices of class or sect, more readily in secret than in public"; **J.S. MILL**, *Considerations on Representative Government*, cit., pp. 491, 494. Cfr. anche **J.S. MILL**, *Thoughts on Parliamentary Reform*, cit., p. 332. Un'analisi dell'evoluzione del pensiero milliano sul suffragio segreto è in **B.L. KINZER**, *J. S. Mill and the Secret Ballot*, in **AA. VV.**, *John Stuart Mill's Social and Political Thought: Critical Assessments*, a cura di G. W. Smith, Routledge, Londra, 1998, pp. 179-197.

¹¹³ L'argomento, già presente in J. S. Mill (cfr. **J.S. MILL**, *Thoughts on Parliamentary Reform*, cit., p. 335), è stato recentemente rielaborato da Jon Elster, che parla a questo proposito di *forza civilizzatrice dell'ipocrisia*; cfr. **J. ELSTER**, *Argomentare e negoziare*, trad.it., Anabasi, Milano, 1993, p. 127; sul processo di retroazione che porta a riformulare le proprie preferenze sporche o perverse in risposta alle discussioni razionali nel corso della deliberazione collettiva, cfr. **R.E. GOODIN**, *Laundering Preferences*, in **AA. VV.**, *Foundations of Social Choice Theory*, a cura di J. Elster, A. Hylland, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. 75-101. Vedi anche **J. S. DRYZEK**, *Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations*, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 47.

¹¹⁴ Cfr. **J. HABERMAS**, *The Structural Transformation Of The Public Sphere*, MIT Press, Cambridge, 1991, p. 211-21; **B. ACKERMAN**, **J. FISHKIN**, *Deliberation Day*, *The Journal of Political Philosophy*, 10, 2002, pp. 129-130; Levmore, S., *The Anonymity Tool*, 144 U. PA. L. REV. 2190, 2225 (1996); **G. BRENNAN**, **P. PETTIT**, *Unveiling the Vote*, cit., pp. 311, 326-27; **B. BARBER**, *Strong Democracy*, cit., p. 188; **D. STURGIS**, *Is Voting a Private Matter?*, cit., pp. 18-30.

¹¹⁵ Una classica formulazione di questo argomento è in **J.S. MILL**, *Considerations on*



Tesi come queste prestano il fianco a diverse obiezioni, perlopiù provenienti da chi collochi l'autonomia politica su un piano di precedenza (sostanziale o procedurale) rispetto all'interesse generale/bene comune¹¹⁶.

In primo luogo, queste ultime nozioni sono notoriamente assai polimorfe e indeterminate¹¹⁷, e comunque non è affatto detto che gli opposti concetti di interesse individuale/particolare siano così antinomici all'idea di *buona* democrazia come la letteratura deliberativista li

Representative Government, cit., p. 490, ove si afferma che "In any political election [...] the voter is under an absolute moral obligation to consider the interest of the public, not his private advantage, and give his vote, to the best of his judgment, exactly as he would be bound to do if he were the sole voter, and the election depended upon him alone. [...] The duty of voting, like any other public duty, should be performed under the eye and criticism of the public; every one of whom has not only an interest in its performance, but a good title to consider himself wronged if it is performed otherwise than honestly and carefully".

¹¹⁶ Non posso in questa sede soffermarmi sulle nozioni di bene comune e di interesse generale, che, spesso confuse col concetto contiguo di *giustizia*, rappresentano un tema centrale del dibattito filosofico-politico almeno da Platone in poi. Ricordo soltanto che Aristotele giudica la bontà delle varie forme di governo proprio in ragione della loro attitudine a realizzare il bene comune, e che Cicerone trova nella "comunanza dell'utile" uno dei legami che trasforma una generica moltitudine in "popolo" (*De republica*, XXV, 1). È però soprattutto col contrattualismo di Rousseau che la nozione di bene comune si impone nella sua guisa moderna, sotto forma di elemento discriminante tra la *volontà generale*, che ad esso tende, e la *volontà di tutti*, che mira invece all'interesse privato non essendo altro che la somma delle volontà particolari dei cittadini (cfr. *Il contratto sociale*, II, 3). È di solito a qualche variante della nozione rousseauiana che si rifanno gli odierni assertori del bene comune, specie quando affermano che questo consiste in una posizione unitaria che incorpora gli interessi di ciascuno e di tutti, determinata democraticamente non dalla mera aggregazione statistica delle singole volontà dei consociati, bensì a seguito di uno scambio dialogico ragionato tra individui liberi e uguali (cfr. ad es. C.S. NINO, *The Constitution of Deliberative Democracy*, Yale University Press, New Haven, 1996; C.S. NINO, *Diritto come morale applicata*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1999; C.S. NINO, *The Epistemological Moral Relevance of Democracy*, in "Ratio Juris", 1991; D. ESTLUND, *Who's Afraid of Deliberative Democracy? On the Strategic/Deliberative Dichotomy in Recent Constitutional Jurisprudence*, "Texas Law Review", 71, 1993).

¹¹⁷ Non si può che convenire con E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari, 2013, quando a p. 30 osserva che "c'è un'ampissima letteratura, che parte dall'antica Grecia, sulla difficoltà di coniugare una qualsiasi idea di bene comune con le libertà individuali, per il semplice fatto che sull'argomento la condivisione intersoggettiva tende a zero. Il bene comune, ammesso che esista, ciascuno lo vede a modo suo". In analogia alle successive osservazioni di Vitale sul tema collegato dei *beni comuni*, ci si potrebbe infatti domandare non solo *che cosa sia* il bene comune, ma anche: 1) *a chi è comune* il bene comune? 2) *chi amministrerà* il bene comune? Sono domande che trovano nella fiorente letteratura sul tema miriadi di risposte differenti e spesso evasive o molto generiche, specie quando sono informate alla prospettiva olistico-inclusiva che tende a considerare *tutto* come bene comune *a tutti*.



presenta¹¹⁸. Tra l'altro, al netto dell'asserito rifiuto di qualsiasi elemento contenutisticamente individuato *a priori*, gli assertori del bene comune/interesse generale finiscono di solito per sottrarre almeno una parte della denotazione di questi concetti a qualunque possibilità di revisione e controllo da parte dell'autonomia collettiva. Tali elementi di bene comune – tipicamente, i diritti fondamentali e/o la dignità umana – sono cioè ritenuti precedenti (in senso logico o assiologico) le procedure democratiche e/o i loro possibili esiti, e sono inoltre considerati conoscibili, determinabili e amministrabili in modo almeno parzialmente indipendente da esse¹¹⁹. Corollario frequente di queste tesi è che il principio di autonomia non operi a un livello differente né si trovi in posizione di primazia rispetto agli altri principi, diritti e valori “fondamentali”, ma possa e debba cedere di fronte a delle esigenze considerate in un modo o nell'altro superiori o inconculcabili¹²⁰. Ciò, tuttavia, è come dire che la democrazia non ha l'ultima parola su tutte le questioni etico-politiche generali, ma deve operare in una sorta di *sandbox*, i cui limiti peraltro variano secondo le diverse configurazioni date al bene comune. La più nota di queste configurazioni proviene dal costituzionalismo contemporaneo, che rintraccia il *bonum commune* ne «l'insieme di mezzi da utilizzare (o non utilizzare) e di fini da perseguire (o non perseguire) chiaramente prescritto e sostanzialmente condiviso dalle costituzioni delle democrazie cosiddette “mature” e dalle dichiarazioni internazionali»¹²¹, confermando che il rapporto tra questo e l'autonomia politica del *demos* si risolve nelle vessate questioni dei *limiti* della democrazia e del suo possibile *conflitto* con i *diritti*¹²².

In secondo luogo, il *secret ballot* è spesso giustificato in ragione dell'esigenza di una deliberazione aperta, ragionevole e trasparente vista come indispensabile al riconoscimento o al conseguimento del bene

¹¹⁸ E sicuramente non sono antinomici rispetto al concetto di democrazia come mera procedura egualitaria di autogoverno del *demos*. Valgono a questo proposito tutte le considerazioni di A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., pp. 47-53.

¹¹⁹ Alludo qui ovviamente ai diritti fondamentali *extrademocratici*, ossia non costitutivi la democrazia come invece sono il diritto di voce e quello di voto; cfr. A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., p. 79 ss.

¹²⁰ È una delle tesi centrali di L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., vol. I, p. 913 e vol. II, p. 73.

¹²¹ Secondo l'efficace sintesi di E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 93.

¹²² Per una discussione critica di questi argomenti, oltre che al volume citato in nota 118, rimando ai saggi inclusi in A. PINTORE, *Democrazia e diritti. Sette studi analitici*, ETS, Pisa, 2010.



comune, in una confusione tra il momento della discussione pubblica e quello dell'espressione del voto che è a tutti gli effetti un *non sequitur*. Le pratiche politico-parlamentari effettivamente in uso dimostrano che la trasparenza della discussione che precede il voto non è infatti necessariamente negata dalla segretezza di questo, né, se è per questo, è assicurata dalla sua pubblicità. Piuttosto, pare di capire che la reale esigenza sottesa alle richieste dei deliberativisti circa il voto palese riguardi l'*accountability* del cittadino, reputato responsabile del suo operato nei confronti della collettività in forza di principi di responsabilità e di trasparenza presentati come connaturati alla democrazia¹²³. Ma, anche tacendo sull'alquanto discutibile relazione necessaria tra la democrazia e questi principi, una cosa è affermare che l'espressione della volontà politica del cittadino non deve trovare soluzione di continuità o subire variazioni tra il momento della deliberazione e quello del voto, altro è affermare, ad esempio con J. S. Mill, che poiché il votante ha l'obbligo morale di votare in modo da privilegiare il pubblico interesse, è giusto che di questo obbligo egli risponda nei confronti degli altri cittadini¹²⁴. Si tratta di due sensi di *accountability* distinti, diversamente valutabili e non necessariamente collegati: quello che fa apprezzare (l'affidamento circa) la coerenza del cittadino rispetto alle opinioni che ha espresso durante una precedente discussione pubblica e quello che fa apprezzare (la responsabilità per) la conformità delle scelte del cittadino all'interesse della collettività. Queste due varianti dell'argomento andrebbero partitamente giustificate, ma sono spesso confuse in una concezione della

¹²³ È uno degli argomenti di **D. STURGIS**, *Is Voting a Private Matter?*, *Journal of Social Philosophy*, vol. 36, n. 1, 2005, che a p. 18 parla espressamente di "*democratic principles of accountability and openness*" e a p. 21 afferma che "On the principle side of the debate for public voting are the democratic values of openness and accountability. These are central values of self-governance. Democracies probably require secrets, but clearly one feature that distinguishes democratic from non-democratic governments is the degree of openness in the political process. Openness provides credibility to the decision-making process. We want to know not just what decisions have been reached but who reached them and how".

¹²⁴ Fin dagli anni Trenta del XIX, Mill sostiene che, essendo i votanti in un regime di suffragio ristretto solo ad alcuni cittadini adulti responsabili delle conseguenze del loro voto anche nei confronti dei non votanti, a questi ultimi deve essere concesso di controllare l'effettivo rispetto del *trust* con cui quelli si impegnano a votare anche nell'interesse dei non votanti. In seguito, Mill estende questo *trust argument* anche al suffragio universale, affermando che i cittadini hanno l'obbligo morale di votare in modo da privilegiare il pubblico interesse, e che il superamento della segretezza del voto è necessario per controllare l'effettivo adempimento di quest'obbligo; cfr. **J.S. MILL**, *Considerations on Representative Government*, cit., p. 488 ss.



democrazia che considera il voto come mero consolidamento del dialogo "ragionevole" da cui è derivato, così come il formaggio si ricava dalla coagulazione d'un latte di cui condivide la stessa sostanza. Il dovere di coerenza, la trasparenza e la responsabilità (per non parlare della "ragionevolezza") confusi in questa visione "casearia" della democrazia sono però opinabili in quanto potenzialmente confliggenti col valore dell'autonomia politica esaminato nel paragrafo precedente. La considerazione del cittadino come miglior giudice dei propri interessi anche in un processo di decisione collettiva implica infatti tra l'altro: 1) che esso possa cambiare opinione in qualsiasi momento, e che quindi ben possa esprimere un voto contrastante con le intenzioni eventualmente palesate in precedenza; 2) che non debba dar conto ad alcuno circa (eventuali cambiamenti de) le sue preferenze politiche; 3) che esso possa ben decidere arbitrariamente, non vincolato ad alcuna "ragionevolezza" di sorta, comunque la si intenda. Da questo punto di vista, gli asseriti "*democratic principles of accountability and openness*" sono ben poco *democratic*, e anzi possono essere senz'altro intesi come anti-democratici, nella misura in cui confliggano con l'unico, autentico, principio democratico, che è quello di un'autonomia politica del *demos* ricavata per via maggioritaria dalle autonomie individuali dei cittadini¹²⁵.

In terzo luogo, l'insistenza sul voto palese nasconde spesso un atteggiamento di sfiducia o addirittura ostilità nei confronti del votante "medio", ritenuto incapace o non intenzionato a riconoscere/perseguire il pubblico interesse e teso invece ad approfittare della segretezza del voto per realizzare o almeno favorire, al riparo da ogni recriminazione, un tornaconto personale solitamente rappresentato come gretto o meschino. Questa sfiducia, diffusa come abbiamo visto fin dagli albori del dibattito sul *secret ballot*, somiglia molto a un pregiudizio sprovvisto di sufficienti conferme, che si avrebbe invece l'onere di fornire. Ma anche dando per dimostrato l'assunto secondo cui i cittadini sono in privato più egoisti di quanto lo sarebbero in pubblico, resta intollerabilmente vaga, e anch'essa sprovvista di conferme convincenti, la tesi sottesa a quest'idea, secondo cui gli *output* sostanziali delle procedure in cui i partecipanti votano

¹²⁵ Come si vede, gli assertori della natura "democratica" di questi principi di trasparenza e di responsabilità propongono di estendere a tutti i livelli e le fasi dei processi democratici, compreso il voto popolare, dei principi che storicamente nascono e vengono applicati con riferimento prevalente ai *rappresentanti* in quanto tali. È su queste basi che Sturgis, ad esempio, giustifica la sua proposta di pubblicità del suffragio; cfr. D. STURGIS, *Is Voting a Private Matter?*, *Journal of Social Philosophy*, vol. 36, n. 1, 2005, p. 21.



perseguendo *quello che essi ritengono essere l'“interesse generale”* sono necessariamente migliori (in qualche senso) di quelli delle procedure in cui i partecipanti votano avendo riguardo ai propri “interessi particolari”¹²⁶. Tra l'altro, chi assegni all'autonomia il ruolo di assioma fondamentale del proprio sistema etico-politico non troverà nulla di scandaloso nel fatto che i cittadini decidano i loro voti come meglio credono, e non necessariamente considerando le soluzioni maggiormente funzionali alla “maggior felicità del maggior numero” o simili¹²⁷. Il primato (meta-)giustificativo dell'autonomia implica invero che ai cittadini, individualmente o collettivamente considerati, sia riconosciuto *il diritto di fare cose sbagliate*¹²⁸.

In quarto luogo, non è affatto chiaro *se vi sia e, nel caso, quale* sia la relazione tra l'*openness* del voto e (l'attuazione del) l'interesse generale/bene comune. A questo proposito, in letteratura si confrontano grossomodo due posizioni: 1) le suesposte dottrine di ascendenza milliana secondo cui l'interesse generale è favorito dalla trasparenza/pubblicità del voto, giacché il timore del biasimo sociale e dalle sue conseguenze induce i cittadini a votare in conformità ad esso anche a costo di sacrificare i propri

¹²⁶ Secoli di pensiero liberale manifestano numerosissime varianti della tesi secondo cui il perseguimento dell'interesse particolare non è affatto incompatibile con l'attuazione del bene pubblico, e anzi può essere funzionale a questo. Si va dalle tesi scettiche di chi, recisamente, esclude che esista qualcosa come un “bene comune” univocamente definito su cui tutti possano concordare in forza di un'argomentazione logica, giacché esso assume in realtà connotazioni diverse a seconda degli individui o dei gruppi che lo considerano (cfr. ad es. **J.A. SCHUMPETER**, *Capitalism, Socialism & Democracy* (1943), Routledge, London and New York, 2003, p. 250 ss.) alle posizioni moderate di chi si limita a negare che il *self-interest* sia necessariamente contrario al *public interest*, rimarcando soltanto la circostanza del *disaccordo* circa i contenuti di questo (cfr. ad es. **J. WALDRON**, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, cit., § 6), alle tesi secondo cui il perseguimento generalizzato dell'interesse individuale tende a promuovere il bene pubblico, che risulterà come attuato da una mano invisibile (la teoria classica di **A. SMITH**, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Mondadori, Milano, 1977, Libro IV, Cap. II, pp. 442-444), fino ad affermare che l'*universal interest* altro non è che il derivato di tutti gli interessi individuali, che sono dunque a pieno titolo costitutivi di esso (cfr. ad es. **J. BENTHAM**, *First Principles Preparatory to a Constitutional Code*, Oxford University Press, Oxford, 1989, p. 133).

¹²⁷ Come fanno invece ad es. Brennan e Pettit, secondo i quali “there are really only two plausible models of what voting ought to be [...]. Both of these more general idealizations presume that collective decisions emergent from the electoral process will be for the 'common good', or the 'public interest' somehow construed”; **G. BRENNAN, P. PETTIT**, *Unveiling the Vote*, cit., pp. 313-314.

¹²⁸ Così **A. PINTORE**, *I diritti della democrazia*, cit., p. 107 ss.



interessi particolari¹²⁹; 2) le tesi che, sulla scorta dei timori di Bentham sui danni che la compravendita dei voti arreca a un interesse generale determinato aggregativamente¹³⁰, o delle considerazioni di Condorcet circa i benefici dell'onesta espressione della maggioranza, ravvisano piuttosto una relazione condizionale o causale tra il bene comune e la *segretezza* del suffragio¹³¹. Quanto al primo gruppo di tesi, occorre riconoscere che il perseguimento "mercantile" degli interessi privati, considerato da tanta letteratura deliberativista e benecomunista come l'antitesi o almeno una delle nemesi del bene comune, può ritenersi favorito tanto da un regime di segretezza del voto quanto dalla sua trasparenza/pubblicità, sebbene per motivi differenti. La *secrecy* può certo essere sfruttata dal cittadino per evitare le pubbliche accuse di egoismo, disonestà, pavidità ecc. conseguenti all'espressione di un voto dato in ragione delle proprie convenienze private, o addirittura in esecuzione di accordi presi in precedenza con chi intenda pilotare i risultati delle votazioni, ma l'*openness* del voto non esclude affatto tali eventualità; essa semplicemente mette il votante di fronte alla scelta tra il possibile biasimo sociale derivante da questo voto "disonesto" e le conseguenze sfavorevoli di qualsiasi voto diverso: mancate utilità private e, in caso di violazione di precedenti accordi, deterioramento di certe relazioni personali o sociali, rappresaglie violente ecc. Occorre inoltre considerare un altro punto, che rileva se (come si fa di solito) si assume che gli interessi particolari di chi intende influenzare il voto altrui siano disfunzionali all'interesse generale: la trasparenza e specialmente la pubblicità del voto danno ai corruttori, ai ricattatori e agli estortori la possibilità di verificare se i cittadini hanno effettivamente votato nel modo convenuto. Esse favoriscono pertanto la

¹²⁹ È ad esempio questo uno degli argomenti principali di **D. STURGIS**, *Is Voting a Private Matter?*, cit., che alle pp. 25-26 afferma: "Social pressure could increase the quality of participation [...] If I felt pressure to have an explanation ready for my votes, I would be more likely to invest time into researching the issues and candidates. By imagining embarrassing scenarios where I am confronted with my unpopular or inconsistent voting record, I would be encouraged to devote more attention to my reasons for voting. Thus, public voting might motivate a more engaged and deliberative citizenry, not because of some newfound civic virtue, but out of concern for one's reputation. Public voting also provides an incentive for people to set aside some of their most narrowly selfish voting rationale, namely, people hate to be seen as narrowly selfish and petty. Shielding the vote from public scrutiny frees people up to vote in selfish, petty, and prejudiced ways".

¹³⁰ Cfr. **J. BENTHAM**, *An Essay on Political Tactics*, cit., p. 367-370.

¹³¹ Un'analisi dell'idea di Condorcet secondo la quale la *sincera* espressione della maggioranza conduce probabilmente alla scelta collettiva alternativamente migliore è in **H.P. YOUNG**, *Condorcet's Theory of Voting*, *The American Political Science Review*, Vol. 82, No. 4 (Dic., 1988), pp. 1231-1244.



coercibilità di tali accordi, e comunque ne amplificano l'efficacia motivazionale, finendo per essere in questo senso un elemento contrario al perseguimento dell'interesse generale. Non è insomma necessario scomodare l'*auctoritas* di Hume¹³², per notare che né la segretezza né la pubblicità del voto, di per sé, escludono che il votante decida non già in conformità di un presunto interesse generale, bensì sulla scorta di altri interessi, *tutti particolari*: il suo interesse a evitare la disapprovazione sociale o le sue conseguenze, l'interesse a far approvare *policies* funzionali alle sue convenienze economiche/sociali, gli interessi privati di colui/coloro a cui ha eventualmente promesso il voto o l'interesse personale legato alla ricompensa/mancata punizione per aver onorato tale promessa¹³³.

Anche le tesi che divisano una relazione tra la segretezza del voto e l'interesse generale sono controverse, ma lo sono principalmente a causa del fatto che adottano una concezione meramente aggregativa o statistica del bene comune, come sappiamo respinta *in toto* dai deliberativisti. Esse considerano infatti l'interesse generale come il prodotto della genuina espressione delle preferenze individuali dei cittadini, che combinandosi tra loro acquisirebbero peculiari virtù epistemiche o veritative. In questo quadro, risulta naturalmente importante proteggere tali preferenze da qualsiasi adulterazione, comprese quelle derivanti dalle interferenze tipicamente contrastate dalla segretezza del voto. Le ragioni di questa protezione, tuttavia, non sono in questo caso ricercate nel valore ascrivito all'autonomia del *demos*, ma sono trovate "guardando avanti", all'esigenza di assicurare che il sistemi funzioni "correttamente" come metodo di conseguimento e/o di accertamento del bene comune¹³⁴. La giustificazione

¹³² "In contriving any system of government, and fixing the several checks and controuls of the constitution, every man ought to be supposed a knave, and to have no other end, in all his actions, than private interest. By this interest we must govern him, and, by means of it, make him, notwithstanding his insatiable avarice and ambition, cooperate to public good"; D. HUME, *Of the Independency of Parliament*, in D. Hume, *Essays, Moral, Political, and Literary.*, a cura di E. F. Miller, Liberty Fund, Inc., Indianapolis, IN, 1987, disponibile su <http://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL6.html> (settembre 2014), I.VI.2.

¹³³ Ammette (implicitamente) che il perseguimento dell'interesse particolare possa essere ostacolato sia dalla pubblicità che dalla segretezza del voto anche lo stesso Elster, laddove, poco dopo aver ricordato il motto del giudice Brandeis "*sunlight is the best disinfectant*", avendo la vergogna e/o il timore del biasimo sociale potenti effetti motivazionali, afferma che "the secret ballot can eliminate the fear of being persecuted for voting against the wish of the government or the majority"; J. ELSTER, *Securities against Misrule*, cit., pp. 88-89.

¹³⁴ Siamo infatti ancora nel campo delle giustificazioni che fanno apprezzare la



del principio di maggioranza data dalla tradizione che risale a Condorcet, ad esempio, è operata avendo riguardo agli esiti del metodo democratico maggioritario, che sarebbero “migliori” soltanto a condizione che i votanti tentino onestamente di stabilire quale sia la decisione che serve meglio la società¹³⁵. Qualsiasi interferenza alteri la tensione del cittadino al riconoscimento e al perseguimento dell’interesse generale è dunque da intendersi come un sabotaggio del sistema stesso, che perderà la capacità di indicare la soluzione più corretta in termini di bene comune¹³⁶.

Prima di addentrarsi ulteriormente in questo vespaio argomentativo circa il nesso tra pubblicità/segretezza del voto e perseguimento degli interessi particolari/generali, sarebbe però forse il caso di considerare una questione pregiudiziale sollevata già da Machiavelli e (forse proprio per questo) di solito liquidata frettolosamente come eccesso di realismo politico¹³⁷. Occorre invero prendere atto di una di quelle contingenze fattuali così scontate negli scenari politici attuali da risultare talora invisibili a chi si occupa delle teorizzazioni astratte sopra i nostri temi, col rischio che i suoi sforzi producano, se va bene, delle utopie irrealizzabili, e se va male le basi per nuove ideologie totalitarie. Jeremy Waldron chiama queste fattezze contingenti ma attuali della società umana contemporaneo *circostanze della politica*, e si sofferma in particolare su quella che denomina “la circostanza del disaccordo”, riferendosi al pluralismo conflittuale conseguente alla mancanza di una concezione della giustizia dimostrabilmente vera in base a criteri intersoggettivamente

democrazia non in quanto metodo di decisione politica (l’unico, tra l’altro) basato sull’autogoverno, bensì in quanto produce buoni risultati in termini di utilità, o benessere del gruppo ecc.

¹³⁵ Tale giustificazione assume anche che, sebbene i votanti possano occasionalmente giudicare erroneamente, essi giudichino correttamente più frequentemente di quanto errino; cfr. **N. de CONDORCET**, *Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, Imprimerie Royale, Paris, 1785, facsimile pubblicato nel 1972 da Chelsea Publishing Company, New York.

¹³⁶ Un avallo odierno di questa posizione è in **A.R. HAYWARD**, *Bentham & Ballots: Tradeoffs Between Secrecy and Accountability in How We Vote*, George Mason University Law and Economics Research Paper Series, 09-42, 2009, p. 6, secondo cui la segretezza va apprezzata come rimedio contro la corruzione, le estorsioni e le altre forme di coercizione che, ostacolando l’espressione di un voto che rifletta fedelmente le conoscenze e le oneste opinioni dei cittadini, impediscono che la decisione collettiva produca il miglior esito possibile in termini di benessere del gruppo.

¹³⁷ Lo stesso che viene del resto rimproverato ai moderni critici dell’ideale della democrazia come assetto istituzionale genuinamente orientato all’attuazione del bene comune, da Pareto a Schumpeter.



accettati¹³⁸. Non voglio qui certo ribadire quanto s'è già scritto su tale circostanza né su altre dello stesso tipo (la cui presa d'atto, comunque, non può che gettare ombre sulla visione della democrazia come processo invariabilmente e inevitabilmente produttivo di *consenso* sopra il bene comune)¹³⁹. Mi limito a rilevare un'ulteriore circostanza, che in scherzoso omaggio ad Habermas si potrebbe denominare *la circostanza della comunicazione strategica*¹⁴⁰. Consiste in ciò: nell'agone politico, gli interessi particolari non vengono ordinariamente comunicati come tali, ma vengono spacciati per interessi di tutta la collettività, o quantomeno mimetizzati all'interno di articolati e complessi argomenti rivolti al perseguimento del bene comune¹⁴¹. Il radicamento del principio di universalizzabilità nell'etica pubblica contemporanea suggerisce infatti che *tutti* gli interessi/programmi/candidati politici siano *presentati* come tesi a realizzare l'interesse generale, e ciò indipendentemente dalle reali ragioni che ne determinano la selezione o proposta. Una parvenza peraltro piuttosto semplice da ottenere, essendo l'argomentazione politica materia notoriamente elastica, opinabile, fondata su presupposti normativi non

¹³⁸ Cfr. J. WALDRON, *Law and Disagreement*, Clarendon Press, Oxford, 1999 propone questa nozione in analogia col concetto rawlsiano (ma prima ancora, humeano e hartiano) di *circostanze della giustizia* su cui si veda J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Harvard, 1999, p. 109 ss. Le circostanze della giustizia sono classicamente formulate da Hume, *Trattato sulla natura umana*, trad. it. Libro III, parte II, sez. seconda, p. 512 ss. e specialmente in *Ricerca sui principi della morale*, trad. it., sezione III, parte I, p. 193 ss. Anche Herbert Hart adopera una nozione simile quando individua una serie di caratteristiche contingenti ma attuali dell'uomo che determinano "il contenuto minimo del diritto naturale", senza il quale non si potrebbe raggiungere "quello scopo minimo di sopravvivenza che gli uomini hanno in vista quando si associano fra loro"; cfr. H.L.A. HART, *Il concetto di diritto*, trad. it., Einaudi, Torino, 1991, p. 225.

¹³⁹ Rimando a questo proposito alle considerazioni di A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., che p. 68 individua un'altra circostanza della politica rilevante per il mio discorso, ossia la *necessità di decidere nel tempo ed entro tempi dati*, che impone di affidare le decisioni politiche al principio di maggioranza anziché protrarre il confronto ragionato delle idee fino a quando si consegue l'unanimità.

¹⁴⁰ Il riferimento è ovviamente alla distinzione habermasiana tra "agire strategico" e "agire comunicativo", per un'analisi della quale si veda, *inter alia*, J. JOHNSON, *Habermas on Strategic and Communicative Action*, in "Political Theory", 19, 1991.

¹⁴¹ Come osserva Mme de Staël: "Il n'y a point sur cette terre de plus grandes épreuves pour la morale que les emplois politiques; car les arguments dont on peut se servir à ce sujet, pour concilier sa conscience avec son intérêt, sont sans nombre. Cependant le principe dont on ne doit guère s'écarter, c'est de porter ses secours aux faibles; il est rare qu'on se trompe en se dirigeant sur cette boussole"; G. STAËL, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française* (1817), Charpentier, Paris, 1848, p. 176.



sempre espliciti e comunque almeno in parte arbitrari, dipendente da elementi di fatto in parte ignoti o incerti ecc.¹⁴² Tra l'altro, qui si parla di "argomentazione" in un senso assai lasco, che poco pertiene ai rigori della logica intesa in senso aristotelico e molto ha a che fare con le tecniche volte a ottenere con qualsiasi mezzo il *consenso* dell'uditorio¹⁴³. Non sorprenderà allora che una parte notevole degli espedienti argomentativi adoperati per conseguire questo obiettivo siano tanto persuasivi quanto logicamente fallaci: *non causa pro causa*, petizioni di principio, accidente converso, composizione/divisione, *slippery slopes* e tutte le altre acrobazie retoriche così familiari a chi segua la talvolta desolante quotidianità del dibattito politico (per non parlare degli *argumenta ad baculum* che sinistramente preannunciano l'imminente collasso dei sistemi democratici o ne disvelano il carattere apparente). Per soprammercato, la circostanza del disaccordo e la necessità di decidere le questioni politiche in tempi limitati rendono alquanto ardua l'individuazione di criteri meta-discorsivi che permettano di convenire – se non *sempre* e con *tutti*, almeno *spesso* e con *molti* – su ciò che *vale* come argomento a favore dell'interesse generale e ciò che invece va espunto da una discussione finalizzata alla sua determinazione o al suo perseguimento. Tutte le summenzionate circostanze della politica infatti *interagiscono*, dando vita non solo a disaccordi di primo livello su *quale* sia l'interesse generale, *che cosa* vi rientri e *come* si realizzi, ma anche a disaccordi di secondo livello sui criteri per decidere tali questioni, sull'ordine in cui dibatterle ecc.¹⁴⁴ Occorre dunque applicare *cum grano salis* i modelli descritti (il più delle volte... prescrittivamente) da dottrine molto in voga, quali la teoria della *rational choice*¹⁴⁵ o la dottrina rawlsiana del pluralismo ragionevole¹⁴⁶. Tali

¹⁴² Elster parla a questo proposito di una *doppia indeterminatezza*, causale e normativa, responsabile della diffusa disillusione sulle potenzialità della discussione politica: "There is, in fact, hardly any policy proposal – however partial in its origins – that cannot be justified on impartial grounds"; J. ELSTER, *Securities against Misrule*, cit., p. 4.

¹⁴³ Un senso, dunque, che assume la difficoltà di distinguere, nei discorsi politici del mondo reale, gli elementi che rientrano a pieno titolo nell'"argomentazione" intesa in senso habermasiano e quelli che invece pertengono alla "negoiazione" (o più in generale alla "persuasione"). Sul questa distinzione, cfr. J. ELSTER, *Argomentare e negoziare*, trad. it., Anabasi, Milano, 1993.

¹⁴⁴ Considerazioni sostanzialmente analoghe sono svolte da A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., p. 68.

¹⁴⁵ Ad esempio nelle varianti di Elster (cfr. J. ELSTER, *Ulysses and the Sirens*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979; J. ELSTER, *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989; J. ELSTER, *Explaining Social Behavior. More Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; J. ELSTER, *Reason and Rationality*, Princeton University Press, Princeton



teorizzazioni sono certo ingegnose e utili, ma debbono fare i conti col fatto che, nei discorsi politici del mondo reale, gli interessi (più?) generali e quelli (più?) particolari di solito non si presentano isolati e nitidamente separati, pronti per un'analisi spassionata alla luce delle raffinate astrazioni della logica deontica, della teoria dei giochi o del *preference utilitarianism*, ma vengono artatamente confusi e contraffatti con acconci espedienti argomentativi, giustificativi o retorici¹⁴⁷: l'interesse del singolo cittadino a ostacolare le intercettazioni che potrebbero favorire la scoperta delle sue attività criminali verrà pubblicamente rappresentato come interesse generale alla tutela della riservatezza, l'interesse del dato imprenditore a eludere certi controlli fiscali sarà mascherato da interesse generale alla riduzione della burocrazia, l'interesse al rilancio di un aeroporto snobbato dai passeggeri a causa della sua lontananza dalle principali destinazioni sarà presentato da chi vi trae i mezzi di sostentamento come interesse strategico per l'economia nazionale, ecc.¹⁴⁸

2009); **J. HARSANYI**, *Rational Choice Models of Behavior Versus Functionist and Conformist Theories*, *World Politics*, 22, 1969, pp. 513-538; **M. TAYLOR**, *Rationality and Revolutionary Collective Action*, in **AA. VV.**, *Rationality and Revolution*, a cura di M. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

¹⁴⁶ Rawls dichiara espressamente di aver ricavato la nozione di pluralismo ragionevole da **J. COHEN**, *Moral Pluralism and Political Consensus*, in **AA. VV.**, *Morality, Reason and Truth*, a cura di D. Copp, D. Zimmerman, Rowman & Allanheld, Totowa, 1984, pp. 270-291 (**J. RAWLS**, *Liberalismo politico*, Comunità, Milano, 1994, p. 317, nota 37). Per una critica di questa nozione, si veda **J. KNIGHT, J. JOHNSON**, *What Sort of Political Equality Does Deliberative Democracy Require?*, in **AA. VV.**, *Essays on Reason and Politics: Deliberative Democracy*, a cura di J. Bohman, W. Rehg, The MIT Press, Cambridge, 1997, pp. 279-319.

¹⁴⁷ Mi domando anzi se ciò giustifichi l'ascrizione del linguaggio della politica alla categoria dei *linguaggi amministrati* teorizzata da Mario Jori (cfr. **M. JORI, A. PINTORE**, *Manuale di teoria generale del diritto*, cit., p. 332 ss.).

¹⁴⁸ Vale per qualsiasi decisore politico, credo, ciò che Tocqueville afferma a proposito del *politician*, il quale: "first tries to identify his own interests and finds out what similar interests might be joined with his. He then casts about to discover whether there might not by chance exist some doctrine or principle around which this new association might be organized, so that it may present itself to the world and gain ready acceptance"; *La democrazia in America* p. 202. Commentando queste considerazioni, Jon Elster osserva che esse si potrebbero ben accogliere nella seguente variante: il decisore politico "first tries to identify his own interests and finds out what similar interests might be joined with his. He then casts about to discover whether there might not by chance exist some causal theory or statistical model according to which the promotion of these interests coincides with the general interest, so that it may present itself to the world and gain ready acceptance"; **J. ELSTER**, *Securities against Misrule*, cit., p. 4. Elster aggiunge che ciò vale non solo per il *self-interest* ma per qualunque contenuto ideologico-politico: "To justify a policy to which one is attached on self-interested or ideological grounds, one can shop around for a causal or statistical model just as one can shop around for a principle. Once



Peraltro, la storia e la cronaca dimostrano ampiamente che non è affatto detto che il *Tribunal of the Public Opinion* risulti certo e concorde nell'individuare, smascherare e financo riprovare tali spericolate operazioni di maquillage argomentativo, neppure quando vengono compiute nelle sedi in cui il voto è ordinariamente palese, come quelle parlamentari¹⁴⁹. Ciò vale specialmente quando i suddetti discorsi siano supportati da campagne di (dis)informazione volte ad accreditare una rappresentazione dei fatti tagliata su misura per gli obbiettivi di persuasione politica del caso. Campagne che nella comunicazione politica dei secoli scorsi venivano di solito ricondotte alla nozione di *propaganda*, e che grazie alle ICT oggi non abbisognano certo di appositi ministeri per funzionare in modo efficace, né sono necessariamente appannaggio dei governi autoritari o delle tradizionali formazioni politiche organizzate¹⁵⁰.

Per convincere i teorici della democrazia ad accogliere le loro proposte riformatrici, gli odierni assertori dell'*open voting* dovrebbero insomma non solo riuscire nel già arduo compito di pervenire a una concezione del bene comune/interesse generale sufficientemente determinata e intersoggettivamente accettabile, ma anche mostrare, nell'ordine: a) che nei discorsi politici sia possibile *riconoscere* il genuino perseguimento di questo bene comune sulla base di criteri sufficientemente condivisi, smascherando le capziosità ideologiche e le mistificazioni di chi spaccia i propri interessi particolari per interessi generali; b) che esista un nesso condizionale, causale o d'altro tipo tra il voto palese e l'interesse generale così riconosciuto (e che questa relazione prevalga in qualche modo su quella tra il voto *segreto* e l'interesse generale); c) che tutto questo apparato giustificativo sia *preferibile* a quello che induce a optare per la segretezza del voto in ragione della protezione

it has been found, one can reverse the sequence and present the policy as the conclusion"; J. ELSTER, *Securities against Misrule*, cit., p. 5.

¹⁴⁹ Come del resto ammesso dallo stesso J. BENTHAM, *First Principles Preparatory to a Constitutional Code*, cit., p. 149.

¹⁵⁰ Sul punto, si vedano gli studi di Cass Sunstein che evidenziano sia le potenzialità sia i rischi delle nuove modalità "spontanee" di produzione delle informazioni (cfr. C.R. SUNSTEIN, *Republic.com*, Princeton University Press, Princeton, 2001, tr. it. *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, il Mulino, Bologna, 2004; C.R. SUNSTEIN, *Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge*, Oxford University Press, Oxford, 2006; cfr. C.R. SUNSTEIN, *On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done*, Farrar, Straus and Giroux, 2009; R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, updated ed., Penguin Books, New York, 2009; C.R. SUNSTEIN, *Conspiracy Theories and other Dangerous Ideas*, Simon & Schuster, New York, 2014).



da essa offerta all'autonomia politica. Compiti tutt'altro che facili, se solo consideriamo che è proprio l'autonomia, e non l'eventuale attitudine a massimizzare il benessere sociale, l'efficienza economica o la felicità, il valore che ci induce oggi a ritenere la democrazia superiore alle altre possibili forme di governo, o quantomeno «la peggiore, fatta eccezione per tutte le altre finora sperimentate»¹⁵¹.

6 - Conclusione

Mi sembra che la principale conclusione che si può trarre da questo lavoro sia la seguente: i benefici legati al possibile maggior grado di autonomia collettiva che la democrazia liquida in teoria permette di conseguire rischiano di essere annullati dalla mancata predisposizione di sufficienti garanzie di segretezza del voto, che anzi, negli scenari peggiori, potrebbe addirittura favorire l'avvento di una vera e propria *bot-democracy*¹⁵². Con questa espressione metaforica intendo designare la situazione in cui, a causa delle indebite interferenze rese possibili dall'assenza di sufficienti garanzie di sicurezza/segretezza del voto, i cittadini vengono indotti o forzati ad agire come *bot*, ossia come *automi eterodiretti* (non sfugga l'apparente ossimoro) che votano secondo le indicazioni ricevute dai *botmaster* contingentemente in grado di far valere su di essi posizioni di forza sociale, economica, politica o financo criminale. Una distopia in cui la democrazia resta in piedi come mero simulacro, essendo l'autonomia politica ad essa coesistente sostituita da forme di eteronomia rese più efficienti, efficaci ed invasive dall'uso delle ICT. Affinché questo scenario catastrofico non si avveri, occorre a mio parere contemperare le pur apprezzabili esigenze di maggior coinvolgimento del *demos* nelle scelte pubbliche con alcune necessarie garanzie di sicurezza intesa come integrità, autenticità e segretezza del voto dei cittadini. Per essere compatibili con le fondamenta istituzionali degli ordinamenti democratici che conosciamo oggi, tali sistemi dovranno in particolare continuare a

¹⁵¹ Secondo il motto notoriamente attribuito a Winston Churchill.

¹⁵² Nel gergo tecnico-informatico, una *botnet* è una rete formata da *bot*, dispositivi informatici collegati ad Internet e infettati da *malware* di vario genere che li assoggettano al controllo remoto da parte di un'unica entità, il c.d. *botmaster*. I controllori della botnet possono sfruttare i sistemi così compromessi per sferrare attacchi distribuiti del tipo *distributed denial of service* (DDoS) contro qualsiasi altro sistema in rete, compromettendone la funzionalità, oppure compiere altre operazioni illecite, in taluni casi agendo persino su commissione di governi autoritari o organizzazioni criminali.



garantire la segretezza del voto, ammettendo o prescrivendo la sua pubblicità soltanto nelle sedi in cui l'esigenza dell'*accountability* dei votanti venga considerata prevalente su quella della loro protezione da interferenze esterne¹⁵³. Com'è noto, le odierne democrazie parlamentari in questo si ispirano per lo più a un modello benthamiano¹⁵⁴, applicando distinte *policies* ai cittadini, per i quali la segretezza del voto è la norma, e ai loro rappresentanti parlamentari, per i quali la segretezza del voto è l'eccezione¹⁵⁵. Una differenza di trattamento giustificata appunto considerando che mentre è opportuno che i rappresentanti, pur liberi da vincolo di mandato, rispondano politicamente del loro operato nei confronti dei rappresentati¹⁵⁶, è bene che i cittadini, in quanto sovrani, rispondano solo a sé stessi¹⁵⁷.

¹⁵³ Sulle diverse esigenze che motivano la scelta sulla segretezza/pubblicità del voto all'interno dei vari tipi di organi decisionali, cfr. **A.R. HAYWARD**, *Bentham & Ballots*, cit.

¹⁵⁴ Bentham infatti prescrive la trasparenza e la pubblicità di tutti gli aspetti della pratica politica tranne quelli relativi all'elezione dei parlamentari, giacché ritiene che la segretezza del voto degli elettori sia indispensabile per garantire la loro indipendenza da influenze esterne, mentre la pubblicità dei voti dati dai rappresentanti parlamentari è essenziale per permettere ai primi di sanzionarli col biasimo o con la mancata rielezione: "With this mixture of publicity, secret voting appears to me then, most suitable for elections; that is to say, the most suited to prevent venality and to secure the independence of the electors. In political matters, I do not see any other case in which it can be recommended as a general rule"; **J. BENTHAM**, *An Essay on Political Tactics*, cit., p. 369. Nello stesso saggio l'autore parla del "grand antiseptic effect of publicity" (p. 680) grazie al quale la menzogna è "destroyed by the light of day" (p. 578) e rileva i due meccanismi motivazionali attraverso cui la pubblicità produce i suoi effetti desiderabili sui soggetti preposti alle scelte politiche: la paura della vergogna di fronte al *Tribunal of Public Opinion* e il timore di essere rimossi da assemblee soggette a rinnovo (p. 676 ss.).

¹⁵⁵ Non è forse del tutto inutile ricordare che il voto segreto è una conquista relativamente recente, ottenuta dopo annose lotte politiche finalizzate alla sua introduzione. In Gran Bretagna, ad esempio, il suffragio popolare segreto venne introdotto solo nel 1872, dopo quattro decenni di rivendicazioni del movimento cartista; cfr. **G.I.T. MACHIN**, *The Rise Of Democracy In Britain, 1830-1918*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2001. Negli Stati Uniti, il voto segreto diventa uno standard quasi vent'anni dopo; **J.F. REYNOLDS**, **R. MCCORMICK**, *Outlawing 'Treachery': Split Tickets and Ballot Laws in New York and New Jersey, 1880-1910*, *Journal of American History* 72, no. 4 (1996), p. 836; **L.E. FREDMAN**, *The Australian Ballot: The Story of an American Reform*, Michigan State University Press, East Lansing, 1968.

¹⁵⁶ Sia pure nella labile forma dell'eventuale non rielezione; cfr. **L. FERRAJOLI**, *Principia iuris*, cit., vol. II, pp. 166-167. Questa responsabilità ovviamente varia qualitativamente e quantitativamente a seconda del concetto di rappresentanza a cui si acceda; una notissima distinzione analitica tra quattro concezioni della rappresentanza è in **H.F. PITKIN**, *The Concept of Representation*, cit.

¹⁵⁷ Già nel 1848, George Grote insiste su questo *trade-off* tra responsabilità nei confronti del pubblico e fedeltà del cittadino alle proprie intime opinioni politiche; cfr. **A. BAIN**, **G.**



Questa giustificazione classica vale però soltanto a condizione che sia possibile distinguere nettamente le classi che stiamo trattando, ossia quella dei *rappresentati* collettivamente titolari del potere sovrano e quella dei *rappresentati* che adottano decisioni politiche in quanto eletti dai primi. Se le due categorie si confondono, come accade nelle descritte implementazioni della democrazia liquida, in cui tutti i partecipanti alla procedura possono rivestire al tempo stesso i due ruoli¹⁵⁸, si complica alquanto il problema del bilanciamento tra le esigenze potenzialmente confliggenti della tutela dell'autonomia del votante e dell'*accountability* del delegato. Un bilanciamento che, come si è detto, nell'attuale *LiquidFeedback* viene decisamente risolto in favore della seconda esigenza, e che forse neppure potrebbe essere risolto diversamente senza snaturare i sistemi di questo tipo, che nascono con l'esplicito intento di attuare una forma di democrazia *deliberativa* in cui i cittadini partecipano apertamente, continuamente, da remoto, a tutte le fasi della produzione delle decisioni collettive: iniziativa, discussione, voto. In un quadro di riforma degli attuali assetti istituzionali, è presumibile che l'esito di questo bilanciamento dipenderà dalla scelta tra le due visioni della democrazia sommariamente trattate in questo lavoro: quella che la tratta *solo* come procedura *statistica* di autogoverno del *demos* avente la funzione primaria di produrre decisioni generali vincolanti in un contesto di valori non condivisi, e quella che la intende *anche* come mezzo di *produzione* o quantomeno di *riconoscimento* di un bene comune che di quei valori rappresenterebbe una soddisfacente quanto necessaria sintesi¹⁵⁹. *De jure condito*, però, queste forme *strong* di democrazia elettronica sono senz'altro incompatibili con le costituzioni e convenzioni internazionali contemporanee, le quali, tutelando la segretezza del voto, fanno mostra (almeno in questo) di anteporre l'autonomia dei cittadini alle altre esigenze normative rilevanti, e in ispecie alla congruità delle scelte politiche contingenti a ciò che viene variamente ricompreso nella denotazione del termine "interesse generale". È questo *favor per*

GROTE, *The Minor Works of George Grote: With Critical Remarks on His Intellectual Character, Writings, and Speeches*, Nabu Press, 2010, p. 22. L'insistenza sulla *self-responsibility* dei cittadini sovrani è un motivo che ricorre soprattutto nel dibattito statunitense circa il *secret ballot*, a partire almeno dal 1890; cfr. **A.R. HAYWARD**, *Bentham & Ballots*, cit., p. 11 (cfr. anche, alle pp. 3-6 dello stesso volume, i rilievi circa la giustificazione differenziata dell'*open voting* e del *secret voting* secondo il contesto).

¹⁵⁸ Cfr. § 6.

¹⁵⁹ Parla di democrazia *statistica* in un senso vicino a quello già esaminato di democrazia "aggregativa" **R. DWORKIN**, *Freedom's Law*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1996, p. 20.



l'autonomia, a mio parere, l'unica scelta etico-politica fondamentale che può dirsi genuinamente "democratica".